

**Legge n° 496 del 18/11/1995**

**Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione, con annessi, fatta a Parigi il 13 gennaio 1993.**

Doc. **295A0496.900** di Origine Nazionale

e pubblicato/a su: **Gazz. Uff. Suppl. Ordin.** n° 276 del 25/11/1995

riguardante:

**AMBIENTE - Sostanze pericolose - Sostanze chimiche, rischi industriali**

## **SOMMARIO**

### [NOTE](#)

### [TESTO](#)

[Art. 1.](#)

[Art. 2.](#)

[Art. 3.](#)

[Art. 4.](#)

[Art. 5.](#)

[Art. 6.](#)

[Art. 7.](#)

[Art. 8.](#)

[Art. 9.](#)

[Art. 10.](#)

[Art. 11.](#)

[Art. 12.](#)

[Art. 13.](#)

[Art. 14.](#)

[Art. 15.](#)

[Art. 16](#)

[CONVENZIONE sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione](#)

[Articolo I - Obblighi generali](#)

[Articolo II - Definizioni e criteri](#)

[Articolo III - Dichiarazioni](#)

[Articolo IV - Armi chimiche](#)

[Articolo V - Impianti di produzione di armi chimiche](#)

[Articolo VI - Attività non vietate dalla presente Convenzione](#)

[Articolo VII - Misure di attuazione a livello nazionale Impegni generali](#)

[Articolo VIII - L'Organizzazione](#)

[Articolo IX - Consultazioni, cooperazione ed investigazioni](#)

[Articolo X - Assistenza e protezione contro le armi chimiche](#)

[Articolo XI - Sviluppo economico e tecnologico](#)

[Articolo XII - Provvedimenti per risolvere una situazione ed assicurare l'osservanza, ivi comprese le](#)

sanzioni

Articolo XIII - Relazione con altri accordi internazionali

Articolo XIV - Risoluzione delle controversie

Articolo XV - Emendamenti

Articolo XVI - Durata e ritiro

Articolo XVII - Statuto degli Annessi

Articolo XVIII - Firma

Articolo XIX - Ratifica

Articolo XX - Adesione

Articolo XXI - Entrata in vigore

Articolo XXII - Riserve

Articolo XXIII - Depositario

Articolo XXIV - Testi autentici

Tabella 1

Tabella 2

Tabella 3

PARTE I - Definizioni

PARTE II - Regole generali di verifica

PARTE III - Disposizioni generali per le misure di verifica in conformita' con gli articoli IV, V e VI, paragrafo 3

PARTE IV (A) - Distruzione delle armi chimiche e verifica della loro distruzione in conformita' dell'articolo IV

PARTE IV (B) - Armi chimiche obsolete e armi chimiche abbandonate

PARTE V - Distruzione degli impianti di produzione di armi chimiche e verifica della loro distruzione secondo l'articolo V

PARTE VI - Attivita' non vietate in base alla presente Convenzione in conformita' con l'articolo VI

PARTE VII - Attivita' non proibite in base alla presente Convenzione in conformita' con l'articolo VI

PARTE VIII - Attivita' non proibite dalla convenzione svolte in conformita' con l'articolo VI

PARTE IX - Attivita' non interdette dalla Convenzione svolte in conformita' con l'articolo VI

PARTE X - Ispezioni su sfida effettuate in conformita' con l'articolo IX

PARTE XI - Inchieste su casi di uso asserito di armi chimiche

- § -

**NOTE**

Art. 4, comma 1: è stato così modificato dall'art. 2 della Legge 4 aprile 1997, n. 93.

Art. 6: è stato così sostituito dall'art. 4 della Legge 4 aprile 1997, n. 93.

Si veda il [D.M. 16 agosto 2001](#).

Con D.L. 3 novembre 1997, n. 380 (non convertito in legge) era stata emanata una "*Proroga dei termini relativi alle dichiarazioni da parte di operatori nel settore delle armi chimiche*".

Art. 8, comma 1: è stato così modificato dall'art. 5 della Legge 4 aprile 1997, n. 93.

Art. 8, comma 1 bis: è stato aggiunto dall'art. 5 della Legge 4 aprile 1997, n. 93.

Art. 9: è stato così sostituito dall'art. 6 della Legge 4 aprile 1997, n. 93.

Art. 10, comma 2: è stato così modificato dall'art. 7 della Legge 4 aprile 1997, n. 93.

Art. 10, comma 3: è stato così sostituito dall'art. 7 della Legge 4 aprile 1997, n. 93.

Art. 11, comma 1 bis: è stato aggiunto dall'art. 7 della Legge 4 aprile 1997, n. 93.

---

Sull'applicazione della presente convenzione si vedano le seguenti circolari:

[Circolare 4 aprile 1997, n. 37877](#): "*Legge 18 novembre 1995, n. 496, e successive modifiche. Ratifica della convenzione sulla proibizione delle armi chimiche fatta a Parigi il 13 gennaio 1993. Adempimenti connessi.*"

[Circolare 30 luglio 1997, n. 358420](#): "*Legge 18 novembre 1995, n. 496. Ratifica della convenzione sulla proibizione delle armi chimiche fatta a Parigi il 13 gennaio 1993. Dichiarazioni preventive.*"

[Circolare 22 gennaio 1998, n. 775036](#): "*Legge 18 novembre 1995, n. 496. Ratifica della convenzione sulla proibizione delle armi chimiche fatta a Parigi il 13 gennaio 1993 - Adempimenti connessi.*"

[Circolare n° 775043 del 02/02/1999](#)

"*Legge 18 novembre 1995, n. 496- Ratifica della Convenzione sulle armi chimiche fatta a Parigi il 13 gennaio 1993 - Chiarimenti.*"

[Circolare 18 gennaio 2002, n. 764037](#)

"*Ratifica della Convenzione sulla proibizione delle armi chimiche fatta a Parigi del 13 gennaio 1993 - Chiarimenti in materia di importazione, esportazione o comunque trasferimento dei composti chimici elencati nella tabella 2(B) e nella tabella 3 - Dichiarazioni consuntive anno 2001.*"

- § -

## TESTO

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
PROMULGA

la seguente legge:

### Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distribuzione, con annessi, fatta a Parigi il 13 gennaio 1993.

**Art. 2.**

1. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo XXI della convenzione stessa.

**Art. 3.**

1. Sono vietati la produzione, la cessione o la ricezione a qualsiasi titolo, l'acquisto, l'importazione, l'esportazione, il transito, la detenzione e l'uso - salvo nei casi di cui al comma 2 - dei composti chimici elencati nella tabella 1 dell'annesso sui composti chimici della convenzione, nonché di ogni altro composto che possa essere utilizzato esclusivamente a scopo di fabbricazione di armi chimiche.

2. Le attività che si svolgono sul territorio nazionale e quelle di trasferimento nei confronti degli Stati parte, consentite ai sensi della parte VI dell'annesso sulle verifiche, sono soggette ad autorizzazione, rispettivamente, del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministero del commercio con l'estero.

3. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato rilascia, nell'ambito delle proprie competenze, le predette autorizzazioni previo espletamento dell'istruttoria su conforme parere del comitato consultivo di cui all'articolo 5.

4. Il Ministero del commercio con l'estero rilascia le prescritte autorizzazioni. previo parere del comitato previsto dall'articolo 5 della legge 27 febbraio 1992, n. 222, e successive modificazioni, con le modalità e nelle forme ivi stabilite. A tali fini il comitato, quando è chiamato ad esprimere il suo parere su domande di autorizzazione presentate ai sensi della presente legge, è integrato da un rappresentante del Ministero della sanità e può avvalersi di esperti in materia di difesa, sanità e ricerca.

**Art. 4.**

1. Le esportazioni nei confronti dei Paesi non parte della convenzione dei composti chimici elencati nelle tabelle 2 e 3 dell'annesso della convenzione sono soggette ad autorizzazione del Ministero del commercio con l'estero, in conformità a quanto disposto dalle parti VII e VIII dell'annesso sulle verifiche della convenzione stessa, previo parere del comitato di cui all'articolo 3, comma 4. Dopo tre anni dalla data di entrata in vigore della convenzione, i composti chimici di cui alla tabella 2 dell'annesso sui composti chimici della convenzione potranno essere trasferiti solo tra Stati parte.

**Art. 5.**

1. È istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato un comitato consultivo cui spetta esprimere pareri al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai fini del rilascio delle autorizzazioni previste dall'articolo 3, comma 3.

2. Il comitato è nominato con decreto del Ministro degli affari esteri ed è composto da un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di qualifica dirigenziale, che lo presiede, e da un rappresentante di ciascuno dei seguenti Ministeri: affari esteri, interno, difesa, sanità e università e ricerca scientifica e tecnologica. Nello stesso decreto sono nominati i supplenti di tutti i componenti effettivi.

3. Il comitato si avvale della consulenza tecnica di tre esperti del settore designati dai Ministri della difesa, della sanità e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, nominati dal Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, è determinato l'importo del gettone di presenza per la partecipazione di detti esperti alle riunioni del comitato.

4. Il comitato è validamente costituito con la presenza di due terzi dei suoi componenti.

**Art. 6.**

1. Hanno l'obbligo di fornire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato tutti i dati, le informazioni ed ogni altro elemento utile alle dichiarazioni iniziali ed a quelle periodiche previste

dall'articolo VI della convenzione e dalle corrispondenti parti dell'annesso sulle verifiche della convenzione stessa, tutti i soggetti che:

- a) producono, lavorano e impiegano per la trasformazione, usano o detengono, acquistano, vendono o comunque trasferiscono i composti chimici elencati nella tabella 1 dell'annesso sui composti chimici della convenzione
- b) producono, lavorano e impiegano per la trasformazione, importano, esportano o comunque trasferiscono i composti chimici elencati nella tabella 2 dell'annesso sui composti chimici della convenzione
- c) producono, importano, esportano o comunque trasferiscono i composti chimici elencati nella tabella 3 dell'annesso sui composti chimici della convenzione
- d) svolgono le attività elencate nella parte IX dell'annesso sulle verifiche della convenzione stessa.

2. Ai sensi dei paragrafi 5 delle parti VII e VIII dell'annesso sulle verifiche, la disposizione del comma 1 del presente articolo non si applica alle miscele nelle quali il singolo composto chimico appartenente alla tabella 2 (B) o alla tabella 3 sia presente in quantità inferiore al 15 per cento in peso e alle miscele nelle quali il singolo composto chimico della tabella 2 (A) sia presente in quantità inferiore allo 0,5 per cento. I limiti della suddetta deroga saranno aggiornati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri degli affari esteri e del commercio con l'estero, sulla base di tutti i parametri che saranno indicati nelle direttive emanate dalla Conferenza degli Stati parte, come previsto dalle disposizioni di cui ai citati paragrafi 5.

3. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a fornire all'Autorità nazionale ed agli altri Ministeri competenti ogni informazione, dato e documentazione da questi ritenuti necessari o utili ai fini dell'applicazione della convenzione.

4. I soggetti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), hanno l'obbligo di tenere un registro dei composti chimici di cui alle tabelle 1, 2 e 3 dell'annesso sui composti chimici della convenzione.

Nel registro vanno annotate, in forma manuale, meccanografica o informatica, tutte le operazioni indicate al comma 1, lettere a), b) e c), nonché, per i composti chimici di cui alla tabella 2, le operazioni di acquisto, vendita e deposito, e, per i composti chimici di cui alla tabella 3, le operazioni di acquisto e di vendita.

5. I dati e le informazioni di cui al comma 1, necessari per le dichiarazioni iniziali, debbono essere forniti entro la data del 20 aprile 1997 quelli necessari per le dichiarazioni periodiche saranno forniti almeno trenta giorni prima dei termini stabiliti nella convenzione. [(vedi [nota](#))]

#### **Art. 7.**

1. L'autorità nazionale di cui all'articolo 9 e le amministrazioni interessate assicurano la riservatezza delle informazioni di cui vengono a conoscenza nell'esercizio degli adempimenti di rispettiva competenza per l'applicazione della presente legge, conformemente alle disposizioni di legge sul trattamento dei dati personali o sul segreto d'ufficio.

#### **Art. 8.**

1. Le persone fisiche, gli enti o le società titolari di un immobile o di un'area sottoposta ad ispezione sono tenuti a consentire l'accesso del nucleo ispettivo e del nucleo di scorta nei luoghi da ispezionare in esecuzione degli obblighi previsti dalla convenzione, nonché ad agevolare la conduzione dell'ispezione e a fornire, su richiesta, tutte le informazioni che si rendano necessarie per il buon esito dell'ispezione stessa. All'osservanza dei medesimi obblighi sono tenuti i menzionati soggetti in caso di verifiche ed ispezioni disposte dall'Autorità nazionale.

1-bis. Le Amministrazioni interessate possono stipulare convenzioni con laboratori di analisi per l'esame dei campioni prelevati nel corso delle ispezioni, previo accertamento della loro conformità alle norme UNIEN di riferimento alla serie 45.000.

#### **Art. 9.**

1. Ai sensi dell'articolo VII, paragrafo 4, della convenzione, il Ministero degli affari esteri e' designato come Autorita' nazionale.
2. Per l'adempimento dei compiti spettanti all'Autorita' nazionale, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, e' istituito, presso il Ministero degli affari esteri, un ufficio di livello dirigenziale che:
  - a) cura i rapporti con l'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche, mantiene i collegamenti con le Autorita' nazionali degli altri Stati Parte e stipula gli accordi di impianto
  - b) promuove e coordina le attivita' delle Amministrazioni competenti
  - c) presenta annualmente al Ministro degli affari esteri una relazione sullo stato di esecuzione della convenzione e sugli adempimenti effettuati ai fini della sua ulteriore trasmissione al Parlamento entro il 31 marzo di ogni anno
  - d) riceve i dati delle Amministrazioni interessate circa la produzione, il possesso, l'utilizzo, il trasferimento, l'importazione, l'esportazione dei composti chimici di cui alla convenzione, anche ai fini del rispetto del contingente previsto per i composti della tabella 1 dell'annesso sui composti chimici della convenzione stessa, nonche' quelli relativi al rinvenimento e alla distruzione di armi chimiche
  - e) informa le Amministrazioni interessate sulla situazione nazionale.
3. Con il regolamento di cui al comma 2, presso il Ministero degli affari esteri e' istituito e disciplinato un comitato consultivo presieduto dal capo dell'ufficio di cui al medesimo comma 2 e composto da rappresentanti dei Ministeri interessati all'attuazione degli obblighi derivanti dalla convenzione, nonche' da rappresentanti delle associazioni industriali di categoria interessate all'attuazione degli obblighi derivanti dalla convenzione.
4. Per lo svolgimento delle sue attivita', il Ministero degli affari esteri si avvale di proprio personale, nonche' di personale di altri Ministeri interessati in posizione di comando e puo' conferire incarichi a tempo determinato ad esperti estranei all'Amministrazione, nei limiti di un contingente di quindici unita', per sopperire ad esigenze che richiedono oggettive professionalita' non reperibili nell'ambito dell'Amministrazione. Della stessa facolta' puo' avvalersi il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai fini degli adempimenti di sua competenza, nei limiti di un contingente di cinque unita'. Gli incarichi sono conferiti e i relativi compensi stabiliti, rispettivamente, con decreto del Ministro degli affari esteri o del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro. Detti incarichi, della durata massima di due anni rinnovabili una sola volta per un anno, non possono essere conferiti a chiunque svolga attivita' di collaborazione, anche senza rapporto di subordinazione, con i soggetti tenuti agli obblighi di cui alla presente legge.
5. Il Ministero degli affari esteri puo' richiedere alle Amministrazioni statali e agli enti pubblici ogni informazione, dato o documentazione ritenuti necessari od utili all'attuazione della convenzione. Esso dispone misure di verifica, anche mediante ispezioni, sugli impianti e sulle attivita' dei soggetti agli obblighi previsti dalla convenzione stessa.

#### **Art. 10.**

1. Chiunque produce, cede o riceve a qualsiasi titolo, importa, esporta, fa transitare nel territorio dello Stato, detiene o comunque usa i composti chimici di cui alla tabella 1 allegata alla convenzione, in violazione del divieto di cui all' articolo 3, comma 1, o senza l'autorizzazione di cui al medesimo articolo 3, comma 2, e' punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 100 a 500 milioni di lire.
2. Chiunque esporta i composti chimici di cui alle tabelle 2 e 3 allegate alla convenzione senza l'autorizzazione di cui all'articolo 4 e' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 50 a 250 milioni di lire.
3. Fermo restando quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alle leggi 2 ottobre 1967, n. 895, 18 aprile 1975, n. 110, 9 luglio 1990, n. 185, e 27 febbraio 1992, n. 222

**Art. 11.**

1. Chiunque omette o fornisce in modo non veritiero le informazioni di cui all'articolo 6 e' punito con l'arresto da uno a tre anni, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato.

1-bis. Chiunque contravviene all'obbligo della regolare tenuta del registro di cui all'articolo 6, comma 4, e' punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a lire 30 milioni, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato.

**Art. 12.**

1. Chiunque impedisce l'esecuzione della ispezione di cui all'articolo 8 o comunque ne ostacola l'effettuazione e' punito con la reclusione da due a cinque anni.

2. Nel caso di cui al comma I del presente articolo, gli ufficiali o gli agenti di polizia giudiziaria che compongono la scorta del nucleo ispettivo presentano immediatamente un rapporto al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente per territorio, il quale, ascoltati i soggetti che si siano opposti all'ispezione, ne dispone l'esecuzione coatta entro 48 ore.

**Art. 13.**

1. E' punito con le sanzioni di cui all'articolo 10 il cittadino italiano che commette all'estero una delle violazioni ivi previste.

**Art. 14.**

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 7.100 milioni annui a decorrere dall'anno 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**Art. 15.**

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e' emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, un decreto interministeriale, adottato di concerto tra i Ministeri degli affari esteri, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del commercio con l'estero, della difesa, dell'interno, della sanita' e dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, per disciplinare, in particolare, le procedure e le modalita' di presentazione delle domande di autorizzazione di cui agli articoli 3 e 4, i termini entro cui i relativi procedimenti si concluderanno con il rilascio o il diniego dell'autorizzazione, gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 6 nonche' i soggetti, le forme e le modalita' per l'esercizio del controllo e delle verifiche previsti dall'articolo VI della convenzione e relativi annessi.

**Art. 16**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

2. Le disposizioni contenute negli articoli 3, 4, 5, 8, 10, 11, 12, 13 e 14 hanno efficacia dalla data di entrata in vigore della convenzione di cui all'articolo 1.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Per la restante CONVENZIONE in lingua inglese si fa riferimento al supporto cartaceo del Suppl.

TRADUZIONE NON UFFICIALE

**CONVENZIONE sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione**

Preambolo

Gli Stati Parte alla presente Convenzione,

Determinati ad agire al fine di raggiungere un effettivo progresso verso un disarmo generale e completo sotto uno stretto ed effettivo controllo internazionale, inclusa la proibizione e l'eliminazione di tutti i tipi di armi di distruzione di massa,

Desiderando contribuire alla realizzazione degli scopi e dei principi della Carta delle Nazioni Unite, Ribadendo che l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha ripetutamente condannato tutte le azioni contrarie ai principi ed obiettivi del Protocollo per la proibizione dell'uso in guerra di gas asfissianti velenosi o di altri gas e dei metodi batteriologici di guerra, firmato a Ginevra il 17 giugno 1925 (Protocollo di Ginevra del 1925),

Riconoscendo che la presente Convenzione ribadisce i principi e gli obiettivi assunti in base al Protocollo di Ginevra del 1925, nonché la Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione ed immagazzinaggio delle armi batteriologiche (biologiche) e tossiche e loro distruzione, firmata a Londra, Mosca e Washington il 10 aprile 1972,

Tenendo presente l'obiettivo contenuto nell'articolo IX della Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione ed immagazzinaggio di armi batteriologiche/biologiche e tossiche e loro distruzione.

Determinati, per il bene dell'umanità intera, ad eliminare completamente la possibilità dell'uso di armi chimiche attraverso l'attuazione delle disposizioni della presente Convenzione, integrando in tal modo gli obblighi assunti in base al Protocollo di Ginevra del 1925,

Riconoscendo la proibizione, incorporata negli accordi pertinenti e nei relativi principi del diritto internazionale, dell'uso degli erbicidi come metodo di guerra

Considerando che i risultati conseguiti nel campo della chimica dovranno essere usati esclusivamente a beneficio dell'umanità,

Desiderando promuovere il libero scambio dei composti chimici nonché la cooperazione internazionale e lo scambio di informazioni scientifiche e tecniche nel campo delle attività chimiche per scopi non proibiti dalla presente Convenzione, al fine di potenziare lo sviluppo economico e tecnologico di tutti gli altri Stati Parte

Convinti che la completa e effettiva proibizione dello sviluppo, produzione, acquisizione, immagazzinaggio, detenzione, trasferimento ed uso di armi chimiche e loro distruzione, rappresenta un passo necessario verso il conseguimento di tali obiettivi comuni,

Hanno convenuto quanto segue:

**Articolo I - Obblighi generali**

1. Ciascun Stato Parte alla presente Convenzione non dovrà mai, in qualunque circostanza:
  - (a) sviluppare, produrre, o diversamente acquisire, immagazzinare o detenere armi chimiche o trasferire, direttamente o indirettamente, armi chimiche e chiunque
  - (b) fare uso di armi chimiche
  - (c) intraprendere qualsiasi preparativo militare per l'uso di armi chimiche
  - (d) assistere, incoraggiare o indurre chiunque in qualsiasi maniera, ad intraprendere qualsiasi attività proibita ad uno Stato Parte in base alla presente Convenzione.
2. Ciascuno Stato Parte s'impegna a distruggere le armi chimiche di sua proprietà o in suo possesso, o che sono ubicate in qualunque luogo sotto la sua giurisdizione o controllo, in conformità con le

disposizioni della presente Convenzione.

3. Ciascuno Stato Parte s'impegna a distruggere tutte le armi chimiche che ha abbandonato sul territorio di un altro Stato Parte, in conformita' con le disposizioni della presente Convenzione.

4. Ciascuno Stato Parte s'impegna a distruggere qualunque impianto di produzione di armi chimiche di sua proprieta' o in suo possesso o ubicato in qualunque localita' sotto la sua giurisdizione o controllo, in conformita' con le disposizioni della presente Convenzione.

5. Ciascuno Stato Parte s'impegna a non impiegare agenti chimici di ordine pubblico come strumento di guerra.

## **Articolo II - Definizioni e criteri**

Ai fini della presente Convenzione:

1. Per "armi chimiche" s'intende quanto segue, insieme, o separatamente:

(a) composti chimici e loro precursori, salvo se intesi per scopi non proibiti dalla presente Convenzione, sempre che i tipi ed i quantitativi siano compatibili con tali scopi

(b) munizioni e dispositivi, specificamente designati per causare la morte o altri danni attraverso proprieta' tossiche dei composti chimici specificati nel capoverso (a), per via della fuoriuscita di questi ultimi a seguito dell'impiego di tali munizioni e dispositivi

(c) qualunque equipaggiamento specificamente previsto per essere impiegato in connessione diretta con l'impiego di munizioni e di dispositivi di cui al capoverso (b).

2. Per "composti chimici" s'intende:

Ogni composto chimico il quale, attraverso la sua azione chimica sui processi vitali puo' causare la morte, l'incapacita' temporanea o un pregiudizio permanente ad essere umani o animali. Sono compresi tutti i composti chimici, a prescindere dalla loro origine o metodo di produzione, ed a prescindere se essi sono prodotti in impianti, in munizioni o altrove.

(Ai fini dell'attuazione della presente Convenzione, i composti chimici che sono stati individuati ai fini dell'applicazione delle misure di verifica sono elencati nelle Tabelle contenute nell'Annesso sui composti chimici.)

3. Per "precursore" s'intende:

Ogni reagente chimico presente in ogni fase della produzione, con qualunque metodo, di un composto chimico tossico. E' compreso qualunque componente chiave di un sistema chimico binario o di un sistema chimico a componenti multiple.

(Ai fini dell'attuazione della presente Convenzione, i precursori che sono stati individuati per l'applicazione delle misure di verifica sono elencati nelle Tabelle contenute nell'Annesso sui composti chimici.)

4. Per "componente chiave di sistemi chimici binari o a componenti multipli (d'ora in avanti denominato "componente chiave") s'intende:

Il precursore che svolge il ruolo piu' importante nel determinare le proprieta' tossiche del prodotto finale e che reagisce rapidamente con altri composti chimici nel sistema binario o a componenti multiple.

5. Per "armi chimiche obsolete" s'intendono:

(a) Armi chimiche prodotte anteriormente al 1925 oppure

(b) Armi chimiche prodotte nel periodo tra il 1925 ed il 1946 che si sono deteriorate in maniera tale da non poter piu' essere utilizzate con armi chimiche.

6. Per "armi chimiche abbandonate" s'intendono:

Armi chimiche, incluse le armi chimiche obsolete, abbandonate da uno Stato dopo il 1 gennaio 1925 sul territorio di un altro Stato senza il consenso di quest'ultimo.

7. Per "agente per il controllo dell'ordine pubblico" s'intende:

Ogni composto chimico non elencato in una Tabella che puo' produrre rapidamente negli esseri umani irritazione sensoria o effetti fisici inabilitanti che scompaiono dopo un breve periodo di tempo a seguito della cessazione dell'esposizione.

8. Per "impianto di produzione di armi chimiche" s'intende:

(a) Ogni equipaggiamento, nonché ogni edificio che alloggia tale equipaggiamento e che è stato designato, costruito o utilizzato in qualsiasi momento dal 1 gennaio 1946:

(i) Come parte della fase di produzione dei composti chimici ("fase tecnologica finale") laddove i flussi di materiali contengano, quando l'equipaggiamento è in funzione:

(1) Ogni composto chimico elencato alla Tabella 1 nell'Annesso sui composti chimici oppure

(2) Ogni altro composto chimico - in misura superiore ad 1 tonnellata l'anno sul territorio di uno Stato Parte o in ogni altro luogo sotto la giurisdizione o il controllo di uno Stato Parte - che non può essere utilizzato per scopi non proibiti dalla presente Convenzione, ma che può essere utilizzato a scopo di fabbricazione di armi chimiche oppure

(ii) per caricare armi chimiche, compresa, tra l'altro, la carica dei composti chimici elencati alla Tabella 1 in munizioni, dispositivi o contenitori per l'immagazzinaggio alla rinfusa la carica di composti chimici in contenitori che sono parti di munizioni e di dispositivi assemblati binari o in sotto-munizioni chimiche che sono parte di munizioni e di dispositivi assemblati unitari, nonché la carica dei contenitori e delle sotto-munizioni chimiche nelle rispettive munizioni e dispositivi

(b) non significa:

(i) qualsiasi impianto avente una capacità di produzione per la sintesi di composti chimici specificati nel capoverso (a) (i) inferiore ad 1 tonnellata

(ii) qualsiasi impianto nel quale un composto chimico specificato nel capoverso (a) (i) (e' o) è stato prodotto in quanto composto collaterale derivante inevitabilmente da attività per scopi non proibiti in base alla presente Convenzione, a patto che il composto chimico non superi il 3 per cento del prodotto totale e che l'impianto sia sottoposto a dichiarazione e ad ispezione in base all'Annesso sull'Attuazione e la Verifica (d'ora in avanti denominato come "Annesso sulla Verifica") oppure (iii) un impianto singolo su scala ridotta per la produzione dei composti chimici elencati nella Tabella 1 per scopi non proibiti in base alla presente Convenzione come riferito nella Parte VI dell'Annesso sulla Verifica.

9. Per "scopi non proibiti in base alla presente Convenzione" s'intendono:

(a) gli scopi industriali, agricoli, di ricerca, medici, farmaceutici o altri scopi pacifici

(b) gli scopi di protezione, in particolare quegli scopi direttamente collegati alla protezione contro i composti chimici e le armi chimiche

(c) gli scopi militari non connessi con l'uso delle armi chimiche e non dipendenti dall'uso delle proprietà tossiche dei composti chimici come sistema d'arma

(d) attuazione delle leggi anche al fine del controllo dei disordini interni.

10. Per "capacità di produzione" s'intende:

il quantitativo annuale potenziale previsto per la fabbricazione di uno specifico composto chimico in base ai processi tecnologici attualmente utilizzati, o, se un processo non è ancora operativo, pianificato per essere utilizzato negli impianti pertinenti. Tale quantitativo deve essere pari alla capacità prefissata oppure, se la capacità prefissata non è disponibile, alla capacità progettata. La capacità prefissata consiste nel prodotto in condizioni ottimali per una quantità massima all'impianto di produzione, come dimostrato da uno o più periodi di funzionamento di prova. La capacità progettata corrisponde alla produzione del prodotto calcolata in teoria.

11. Per "Organizzazione" s'intende l'Organizzazione per la proibizione delle Armi chimiche istituita in conformità con l'Articolo VIII della presente Convenzione.

12. Ai fini dell'Articolo VI:

(a) Per "produzione" di un composto chimico, s'intende la sua formazione attraverso una reazione chimica

(b) Per "lavorazione" di un composto chimico s'intende un processo fisico, come formulazione, estrazione e purificazione, in cui un composto chimico non è trasformato in un altro composto chimico

(c) Per "consumo" di un composto chimico s'intende la sua trasformazione in un altro composto chimico attraverso una reazione chimica.

### **Articolo III - Dichiarazioni**

1. Ciascuno Stato Parte sottoporra' all'Organizzazione non dopo 30 giorni che la presente Convenzione sara' entrata in vigore nei suoi confronti, le seguenti dichiarazioni nelle quali:

(a) per quanto riguarda le armi chimiche

(i) dichiarera' se detiene o possiede armi chimiche o se vi sono altre armi chimiche ubicate in qualsiasi posto sotto la sua giurisdizione o il suo controllo

(ii) specifichera' la precisa ubicazione, la quantita' globale e l'inventario dettagliato delle armi chimiche che detiene o che possiede, o che sono ubicate in qualsiasi posto sotto la sua giurisdizione o controllo, in conformita' con la Parte IV(A), paragrafi da 1 a 3, dell'Annesso sulle Verifiche, tranne che per le armi chimiche di cui al capoverso (iii)

(iii) rendera' conto di qualsiasi eventuale arma chimica presente sul suo territorio detenuta e posseduta da un altro Stato ed ubicata in qualunque luogo sotto la giurisdizione o il controllo di un altro Stato, in conformita' con la Parte IV(A), paragrafo 4 dell'Annesso sulla Verifiche

(iv) Dichiarera' se ha trasferito o ricevuto direttamente o indirettamente, qualsiasi arma chimica dal 1 gennaio 1946 e specifichera' il trasferimento o la ricezione di tali armi, in conformita' con la Parte IV(A) paragrafo 5, dell'Annesso sulla Verifiche

(v) fornira' un piano generale per la distruzione delle armi chimiche che detiene o che possiede, o che sono ubicate in qualunque luogo sotto la sua giurisdizione o controllo in conformita' con la Parte IV(A), paragrafo 6, dell'Annesso sulla Verifiche

(b) Per quanto riguarda le armi chimiche obsolete e le armi chimiche abbandonate:

(i) Dichiarera' se ha sul suo territorio armi chimiche obsolete e fornira' tutte le informazioni disponibili in conformita' con la Parte IV(B), paragrafo 3, dell'Annesso sulla Verifiche

(ii) dichiarera' se vi sono armi chimiche abbandonate sul suo territorio e fornira' tutte le informazioni disponibili secondo la Parte IV(B), paragrafo 8, dell'Annesso sulle Verifiche

(iii) dichiarera' se ha abbandonato armi chimiche sul territorio di altri Stati e fornira' tutte le informazioni disponibili in conformita' con la Parte IV(B), paragrafo 10, dell'Annesso sulle Verifiche

(c) Per quanto riguarda gli impianti di produzione di armi chimiche:

(i) dichiarera' se ha o se ha avuto qualsiasi eventuale impianto di produzione di armi chimiche in proprieta' o a titolo di possesso, o se tale impianto e' o e' stato ubicato in qualunque luogo sotto la sua giurisdizione o controllo in qualunque momento sino dal 1 gennaio 1946

(ii) specifichera' ogni eventuale impianto di produzione di armi chimiche che ha o ha avuto in proprieta' o a titolo di possesso, o se tale impianto e' o e' stato ubicato in qualunque luogo sotto la sua giurisdizione o controllo in qualunque momento sino dal 1 gennaio 1946, in conformita' con la Parte V, paragrafo 1 dell'Annesso sulle Verifiche, tranne per quegli impianti di cui al capoverso (iii)

(iii) rendera' conto di qualunque eventuale impianto di produzione di armi chimiche sul suo territorio che un altro Stato ha o ha avuto in proprieta' o a titolo di possesso, o che e' o e' stato ubicato in qualunque luogo sotto la giurisdizione o controllo di un altro Stato in qualunque momento sino dal 1 gennaio 1946, in conformita' con la Parte V, paragrafo 2 dell'Annesso sulle Verifiche

(iv) dichiarera' se ha trasferito o ricevuto, direttamente o indirettamente, qualunque eventuale equipaggiamento per la produzione di composti chimici sino dal 1 gennaio 1946 e specifichera' il trasferimento o la ricezione di tale equipaggiamento, in conformita' con la Parte V, paragrafi da 3 a 5 dell'Annesso sulla Verifiche.

(v) fornira' il suo piano generale per la distruzione di qualunque impianto di produzione di armi chimiche di sua proprieta' o in suo possesso, o ubicato in qualunque luogo sotto la sua giurisdizione o il suo controllo, in conformita' con la Parte V, paragrafo 6 dell'Annesso sulle Verifiche

(vi) specifichera' le azioni da intraprendere per la chiusura di qualunque eventuale impianto di produzione di armi chimiche di sua proprieta' o in suo possesso, o ubicato in qualunque luogo sotto la sua giurisdizione o il suo controllo in conformita' con la Parte V, paragrafo 1(i) dell'Annesso sulla Verifiche, (vii) Fornira' un piano generale per qualsiasi eventuale conversione temporanea di

qualsiasi eventuale impianto di produzione di armi chimiche in proprieta' o a titolo di possesso, o che sia stato ubicato in qualunque luogo sotto la sua giurisdizione o il suo controllo, in impianto di distruzione di armi chimiche in conformita' con la Parte V, paragrafo 7 dell'Annesso sulla Verifiche.

(d) Per quanto riguarda gli altri impianti:

Specifichera' la localizzazione precisa, la natura e la portata generale delle attivita' di qualsiasi eventuale impianto o stabilimento che abbia in proprieta' o a titolo di possesso o che sia stato ubicato in qualsiasi luogo sotto la sua giurisdizione o il suo controllo, e che sia stato designato, costruito o utilizzato sino dal 1 gennaio 1946 innanzitutto per lo sviluppo di armi chimiche. Tale dichiarazione includera' tra l'altro, laboratori, prove e siti di valutazione (c) per quanto riguarda gli agenti chimici per il controllo dei disordini pubblici: specifichera' gli agenti chimici, la formula strutturale ed il numero di registro del Chemical Abstracts Service (CAS), qualora attribuito, di ciascun composto chimico che detiene ai fini del controllo dell'ordine pubblico. Tale dichiarazione sara' aggiornata non oltre 30 giorni dopo che ogni cambiamento sia divenuto effettivo.

2. Le disposizioni del presente Articolo e le disposizioni pertinenti della Parte IV dell'Annesso sulla verifica, non si applicheranno, a discrezione dello Stato Parte alle armi chimiche sotterrate nel suo territorio anteriormente al 1 gennaio 1977 e che rimangono sotterrate, o che sono state scaricate in mare anteriormente al 1 gennaio 1985.

#### **Articolo IV - Armi chimiche**

1. Le disposizioni del presente Articolo e le procedure dettagliate per la sua attuazione di applicheranno a tutte le armi chimiche di proprieta' o in possesso di uno Stato Parte, o che sono ubicate in qualsiasi luogo sotto la sua giurisdizione o il suo controllo tranne le armi chimiche obsolete e le armi chimiche abbandonate cui si applica la Parte IV(B) dell'Annesso sulle Verifiche.

2. Le procedure dettagliate per l'attuazione del presente Articolo sono stabilite nell'Annesso sulle Verifiche.

3. Tutti i luoghi in cui le armi chimiche specificate al paragrafo 1 sono immagazzinate o distrutte saranno soggetti ad una verifica sistematica per mezzo di un'ispezione in loco e di un monitoraggio con strumentazione in loco, in conformita' con la Parte IV, (a) dell'Annesso sulle Verifiche.

4. Ciascuno Stato Parte, immediatamente dopo aver presentato la dichiarazione in base all'Articolo II paragrafo 1(a), fornira' l'accesso alle armi chimiche specificate al paragrafo 1 ai fini di una verifica sistematica della dichiarazione per mezzo di un'ispezione in loco. Successivamente ciascuno Stato Parte non rimuovera' alcuna di queste armi chimiche, salvo per trasportarle in un impianto di distruzione di armi chimiche. Esso fornira' l'accesso a tali armi chimiche al fine di una sistematica verifica in loco.

5. Ciascuno Stato Parte fornira' l'accesso agli impianti di distruzione di armi chimiche ed alle loro zone di immagazzinaggio che ha in proprieta' o a titolo di possesso ai fini di una verifica sistematica per mezzo di un'ispezione in loco e di un monitoraggio con strumentazione in loco.

6. Ciascuno Stato Parte distruggera' tutte le armi chimiche specificate al paragrafo 1 in conformita' con l'Annesso sulle Verifiche, e secondo il tasso convenuto e la sequenza di distruzione (in appresso riferita come "l'ordine di distruzione"). Tale distruzione avra' inizio non oltre due anni dopo che la presente Convenzione e' entrata in vigore nei suoi confronti e dovra' terminare non oltre 10 anni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione. Non e' vietato ad uno Stato Parte distruggere tali armi chimiche ad un ritmo piu' rapido.

7. Ciascun Stato Parte:

(a) presentera' piani dettagliati per la distruzione delle armi chimiche specificate al paragrafo 1 non oltre 60 giorni prima dell'inizio di ciascun periodo di distruzione annuale, in conformita' con la Parte IV(A), paragrafo 29 dell'Annesso sulle Verifiche i piani dettagliati includeranno tutti gli stock da distruggere durante il successivo piano annuale di distruzione

(b) presentera' annualmente dichiarazioni in relazione all'attuazione dei piani per la distruzione delle armi chimiche specificate al paragrafo 1, no oltre 60 giorni dopo la fine di ciascun periodo annuale di distruzione

(c) certifichera', non oltre 30 giorni dopo che il processo di distruzione e' stato completato, che tutte le armi chimiche specificate al paragrafo 1 sono state distrutte.

8. Se uno Stato ratifica o aderisce alla presente Convenzione dopo il periodo decennale previsto per la distruzione al paragrafo 6, esso distruggera', il prima possibile, le armi chimiche specificate al paragrafo 1. L'ordine di distruzione e le procedure per una rigorosa verifica per tale Stato Parte saranno determinate dal Consiglio Esecutivo.

9. Tutte le armi chimiche rinvenute da uno Stato Parte dopo la dichiarazione iniziale di armi chimiche saranno notificate, conservate al sicuro e distrutte in conformita' con la Parte IV(A) dell'Annesso sulla Verifica.

10. Ciascun Stato Parte, durante il trasporto, la campionatura, l'immagazzinaggio e la distruzione delle armi chimiche accordera' la massima priorita' ad assicurare la sicurezza delle persone e la protezione dell'ambiente. Ciascuno Stato Parte trasporterà, prelevera' campioni, immagazzinera' e distruggera' le armi chimiche secondo le sue norme nazionali per la sicurezza e le emissioni.

11. Ogni Stato Parte che ha sul suo territorio armi chimiche che sono di proprieta' o possedute da un altro Stato, fara' tutti gli sforzi per garantire che tali armi chimiche siano rimosse dal suo territorio non oltre un anno dopo che la presente Convenzione e' entrata in vigore nei suoi confronti. Se esse non sono rimosse entro un anno, lo Stato Parte puo' chiedere all'Organizzazione ed agli altri Stati Parte di fornire assistenza per la distruzione di tali armi chimiche.

12. Ciascuno Stato Parte si impegna a cooperare con altri Stati Parte che chiedono informazioni o assistenza su base bilaterale, o attraverso il Segretariato Tecnico per quanto riguarda metodi e tecnologie per una distruzione efficace e sicura delle armi chimiche.

13. Nello svolgere le attivita' di verifica in conformita' con il presente Articolo e con la Parte IV(A) dell'Annesso sulle Verifiche, l'Organizzazione dovra' considerare di adottare provvedimenti al fine di evitare una duplicazione superflua di accordi bilaterali o multilaterali concernenti la verifica dell'immagazzinaggio delle armi chimiche e la loro distruzione da parte degli Stati Parte.

A tal fine il Consiglio Esecutivo decidera' di limitare la verifica a misure complementari a quelle intraprese in conformita' a tale accordo bilaterale o multilaterale, qualora consideri che:

(a) le disposizioni di verifica di tale accordo sono compatibili con le disposizioni di verifica del presente Articolo e della Parte IV(A) dell'Annesso sulle Verifiche

(b) l'attuazione di tale accordo fornisce una sufficiente garanzia dell'osservanza delle disposizioni pertinenti della presente Convenzione.

(c) le Parte all'accordo bilaterale o multilaterale tengono l'Organizzazione esaurientemente al corrente riguardo alle loro attivita' di verifica.

14. Se il Consiglio Esecutivo adotta una decisione secondo il paragrafo 13, l'Organizzazione avra' il diritto di vigilare sull'attuazione dell'accordo bilaterale o multilaterale.

15. Nulla nei paragrafi 13 e 14 pregiudichera' l'obbligo di uno Stato Parte di fornire dichiarazioni in conformita' con l'Articolo III, il presente Articolo e la Parte IV(A) dell'Annesso sulle Verifiche.

16. Ciascuno Stato Parte si fara' carico dei costi di distruzione delle armi chimiche che e' tenuto a distruggere. Esso si fara' ugualmente carico dei costi di verifica dell'immagazzinaggio e della distruzione di tali armi chimiche a meno che il Consiglio Esecutivo non decida diversamente. Se il Consiglio Esecutivo decide di limitare le misure di verifica dell'organizzazione secondo il paragrafo 13, i costi della verifica complementare e del monitoraggio da parte dell'Organizzazione saranno pagati in conformita' con la scala di ripartizione delle Nazioni Unite, come specificato all'Articolo VIII, paragrafo 7.

17. Le disposizioni del presente Articolo e le disposizioni pertinenti della Parte IV dell'Annesso sulle Verifiche non si applicheranno, a discrezione di uno Stato Parte, alle armi chimiche sotterrate sul suo territorio anteriormente al 1 gennaio 1977 e che rimangono sotterrate, o che sono state scaricate in mare anteriormente al 1 gennaio 1985.

## **Articolo V - Impianti di produzione di armi chimiche**

1. Le disposizioni del presente Articolo e le procedure dettagliate per la sua attuazione si

applicheranno a qualsiasi, ed a tutti gli impianti di produzione di armi chimiche di proprieta' o in possesso di uno Stato Parte, o che sono ubicati in qualsiasi luogo sotto la sua giurisdizione o il suo controllo.

2. Le procedure dettagliate per l'attuazione del presente Articolo sono stabilite nell'Annesso sulle Verifiche.

3. Tutti gli impianti di produzione di armi chimiche specificate al paragrafo 1 saranno soggetti ad una verifica sistematica per mezzo di ispezioni in loco e di monitoraggio con strumenti in loco in conformita' con la Parte V, paragrafo 1 dell'Annesso sulle Verifiche.

4. Ciascuno Stato Parte cessera' immediatamente ogni attivita' negli impianti di produzione di armi chimiche specificate al paragrafo 1, salvo le attivita' necessarie per la chiusura.

5. Nessun Stato Parte costruirà qualsiasi nuovo impianto di produzione di armi chimiche o modifichera' qualsiasi impianto esistente ai fini della produzione di armi chimiche o per qualsiasi altra attivita' proibita in base alla presente Convenzione.

6. Ciascuno Stato Parte, immediatamente dopo aver presentato la dichiarazione in base all'Articolo III, paragrafo I(c), fornira' l'accesso agli impianti di produzione di armi chimiche specificati al paragrafo 1, al fine di una sistematica verifica della dichiarazione per mezzo di ispezioni in loco.

7. Ciascun Stato Parte:

(a) chiudera', non oltre 90 giorni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, tutti gli impianti di produzione di armi chimiche specificati al paragrafo 1 in conformita' con la Parte V dell'Annesso sulle Verifiche, e ne dara' notifica e

(b) fornira' l'accesso agli impianti di produzione di armi chimiche specificati al paragrafo 1, successivamente alla chiusura ai fini di una sistematica verifica per mezzo di ispezioni in loco e di monitoraggio con strumentazione in loco al fine di garantire che l'impianto rimanga chiuso e che sia successivamente distrutto.

8. Ciascun Stato Parte distruggera' tutti gli impianti di produzione di armi chimiche specificati al paragrafo 1, e connessi servizi ed equipaggiamenti, in conformita' con l'Annesso sulle verifiche e secondo un tasso ed una sequenza di distruzione convenuti (in appresso riferito come "ordine di distruzione"). Tale distruzione avra' inizio non oltre un anno dopo che la presente Convenzione entra in vigore nei suoi confronti, e terminera' non oltre 10 anni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione. Nulla vieta ad uno Stato Parte di distruggere tali impianti ad un ritmo piu' rapido.

9. Ciascuno Stato Parte:

(a) presentera' piani dettagliati per la distruzione degli impianti di produzione di armi chimiche specificati al paragrafo 1 non oltre 180 giorni prima dell'inizio della distruzione di ciascun impianto

(b) presentera' dichiarazioni annualmente relative all'attuazione dei suoi piani per la distruzione di tutti gli impianti di produzione di armi chimiche specificati al paragrafo 1 non oltre 90 giorni dopo la fine di ciascun periodo di distruzione

(c) certifichera' non oltre 30 giorni dopo che il processo di distruzione e' stato completato, che tutti gli impianti di produzione di armi chimiche specificati al paragrafo 1 siano stati distrutti.

10. Se uno Stato ratifica o aderisce alla presente Convenzione dopo il periodo decennale previsto per la distruzione al paragrafo 8, esso distruggera', il prima possibile, gli impianti di produzione di armi chimiche specificati al paragrafo 1. L'ordine di distruzione e le procedure per una rigorosa verifica per tale Stato Parte saranno determinate dal Consiglio Esecutivo.

11. Ciascun Stato Parte, durante la distruzione degli impianti di produzione di armi chimiche accordera' la massima priorita' ad assicurare la sicurezza delle persone e la protezione dell'ambiente. Ciascuno Stato Parte distruggera' gli impianti di produzione di armi chimiche secondo le sue norme nazionali per la sicurezza e le emissioni.

12. Gli impianti di produzione di armi chimiche specificate al paragrafo 1 possono essere temporaneamente trasformati per la distruzione delle armi chimiche in conformita' con la Parte V, paragrafo 18 e 25 dell'Annesso sulla Verifica. Tali impianti trasformati dovranno essere distrutti non appena non sono piu' in funzione per la distruzione delle armi chimiche ma in ogni caso non

oltre 10 anni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione.

13. Uno Stato Parte puo' chiedere, in casi eccezionali di urgente necessita', il permesso di utilizzare l'impianto di distruzione di armi chimiche come specificato al paragrafo 1 per scopi non proibiti dalla presente Convenzione. Dietro raccomandazione del Consiglio Esecutivo, la Conferenza degli Stati Parte decidera' se approvare o meno la richiesta e stabilira' le condizioni alle quali l'approvazione e' condizionata in conformita' con la Parte V, Sezione D dell'Annesso sulle Verifiche.

14. L'impianto di produzione di armi chimiche sara' trasformato in modo tale che l'impianto non possa essere riconvertito in un impianto di produzione di armi chimiche piu' di quanto non lo sia ogni altro impianto utilizzato a fini industriali, agricoli, sanitari, farmaceutici o ogni altro scopo pacifico che non comprende i composti chimici elencati alla Tabella 1.

15. Tutti gli impianti trasformati saranno soggetti ad una verifica sistematica per mezzo di un'ispezione in loco e di un monitoraggio con strumentazione in loco in conformita' con la Parte V Sezione D, dell'Annesso sulle Verifiche.

16. Nello svolgere le attivita' di verifica in conformita' con il presente Articolo e con la Parte V dell'Annesso sulle Verifiche, l'Organizzazione dovra' considerare di adottare provvedimenti al fine di evitare una duplicazione superflua di accordi bilaterali o multilaterali concernenti la verifica degli impianti di produzione di armi chimiche e la loro distruzione da parte degli Stati Parte.

A tal fine il Consiglio Esecutivo decidera' di limitare la verifica a misure complementari a quelle intraprese in conformita' a tale accordo bilaterale o multilaterale, qualora consideri che:

- (a) le disposizioni di verifica di tale accordo sono compatibili con le disposizioni di verifica del presente Articolo e della Parte V dell'Annesso sulle Verifiche
- (b) l'attuazione di tale accordo fornisce una sufficiente garanzia dell'osservanza delle disposizioni pertinenti della presente Convenzione
- (c) le Parte all'accordo bilaterale o multilaterale tengono l'Organizzazione esaurientemente al corrente riguardo alle loro attivita' di verifica.

17. Se il Consiglio Esecutivo adotta una decisione secondo il paragrafo 16, l'Organizzazione avra' il diritto di vigilare sull'attuazione dell'accordo bilaterale o multilaterale.

18. Nulla nei paragrafi 16 e 17 pregiudichera' l'obbligo di uno Stato Parte di fornire dichiarazioni in conformita' con l'Articolo III, il presente Articolo e la Parte V dell'Annesso sulle Verifiche.

19. Ciascuno Stato Parte si fara' carico dei costi di distruzione delle armi chimiche che e' tenuto a distruggere. Esso si fara' ugualmente carico dei costi della verifica in base al presente Articolo, a meno che il Consiglio Esecutivo non decida diversamente.

Se il Consiglio Esecutivo decide di limitare le misure di verifica dell'Organizzazione secondo il paragrafo 16, i costi della verifica complementare e del monitoraggio da parte dell'Organizzazione saranno pagati in conformita' con la tabella di valutazione delle Nazioni Unite, come specificato all'Articolo VIII, paragrafo 7.

## **Articolo VI - Attivita' non vietate dalla presente Convenzione**

1. Ogni Stato parte ha diritto, sotto riserva delle disposizioni della presente Convenzione, di sviluppare, produrre, acquisire in altro modo, conservare, trasferire ed utilizzare composti chimici tossici e loro precursori per scopi non vietati dalla presente Convenzione.

2. Ogni Stato parte adotta le misure necessarie affinche' i composti chimici tossici ed i loro precursori siano sviluppati, prodotti, acquisiti in altro modo, conservati, trasferiti o utilizzati sul suo territorio o in ogni altro luogo sotto la sua giurisdizione o il suo controllo unicamente per scopi non vietati dalla presente Convenzione. A tal fine, ed al fine di accertare che le attivita' siano conformi agli obblighi contratti ai sensi della presente Convenzione, ogni Stato parte sottopone i composti chimici tossici ed i loro precursori iscritti nelle Tabelle 1, 2 e 3 dell'Annesso sui composti chimici, nonche' gli impianti connessi a tali composti chimici e gli altri impianti specificati nell'Annesso sulle Verifiche situati sul suo territorio o in ogni altro luogo sotto la sua giurisdizione o il suo controllo, alle misure di verifica disposte nell'Annesso sulle Verifiche.

3. Ogni Stato parte sottopone i composti chimici elencati nella Tabella 1 (di seguito denominati "Composti chimici della Tabella 1") ai divieti sulla loro produzione, acquisizione, conservazione, trasferimento e sulla loro utilizzazione, così come specificati nella Parte VI dell'Annesso sulle Verifiche. Esso sottopone tali composti chimici della Tabella 1 e gli impianti di cui alla Parte VI dell'Annesso sulle Verifiche, ad una verifica sistematica mediante ispezioni in loco ed un monitoraggio per mezzo di strumenti installati sul posto, in conformità con detta Parte dell'Annesso sulle Verifiche.
4. Ogni Stato parte sottopone i composti chimici elencati alla Tabella 2 (di seguito denominati "Composti chimici della Tabella 2") e gli impianti specificati nella Parte VII dell'Annesso sulle verifiche, ad un controllo dati e ad una verifica in loco in conformità con detta Parte dell'Annesso sulle Verifiche.
5. Ogni Stato parte sottopone i composti chimici elencati alla Tabella 3 (in appresso denominati "Composti chimici della Tabella 3") e gli impianti specificati alla Parte VIII dell'Annesso sulle Verifiche ad un controllo dati e ad una verifica in loco, in conformità con detta Parte dell'Annesso sulle Verifiche.
6. Ogni Stato parte sottopone gli impianti di cui alla Parte IX dell'Annesso sulle Verifiche, ad un controllo dati ed eventualmente a verifiche in loco, in conformità con detta Parte dell'Annesso sulle verifiche, a meno che la Conferenza degli Stati parti non decida diversamente, in conformità con la Parte IX, paragrafo 22 dell'Annesso sulle Verifiche.
7. Ogni Stato parte effettua, non oltre 30 giorni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione nei suoi confronti, una dichiarazione iniziale concernente i composti chimici e gli impianti pertinenti, in conformità con l'Annesso sulle Verifiche.
8. Ogni Stato parte effettua dichiarazioni annuali relative ai composti chimici ed agli impianti pertinenti, in conformità con l'Annesso sulle Verifiche.
9. Ai fini della verifica in loco ciascuno Stato parte autorizza agli ispettori l'accesso ai suoi impianti come stabilito nell'Annesso sulle Verifiche.
10. Nell'eseguire le attività di verifica, il Segretariato tecnico evita ogni indebita interferenza nelle attività chimiche svolte dallo Stato parte per scopi non vietati dalla presente Convenzione ed, in particolare, si conforma alle disposizioni enunciate nell'Annesso sulla protezione delle informazioni riservate (in appresso denominato "Annesso sulla tutela della riservatezza").
11. Le disposizioni del presente articolo sono applicate in maniera da evitare di intralciare lo sviluppo economico o tecnologico degli Stati parti, nonché la cooperazione internazionale nel settore delle attività chimiche per scopi non vietati dalla presente Convenzione, compreso lo scambio internazionale di informazioni scientifiche e tecniche, nonché di composti chimici e di materiale ai fini della produzione, del trattamento o dell'utilizzazione di composti chimici per scopi non vietati dalla presente Convenzione.

#### **Articolo VII - Misure di attuazione a livello nazionale Impegni generali**

1. Ciascuno Stato Parte, in conformità con le sue procedure costituzionali adotterà i provvedimenti necessari per attuare i suoi obblighi in base alla presente Convenzione. In particolare:
  - (a) farà divieto alle persone fisiche e giuridiche in qualunque luogo sul suo territorio o in ogni altro luogo sotto la sua giurisdizione come riconosciute dal diritto internazionale, di intraprendere qualsiasi attività vietata ad uno Stato Parte in base alla presente Convenzione, e prevederà l'applicazione di disposizioni penali per quanto riguarda tali attività;
  - (b) non consentirà in qualsiasi luogo sotto il suo controllo, attività proibite agli Stati Parte della presente Convenzione.
  - (c) estenderà la sua legislazione penale attuata in base al capoverso (a) ed ogni attività proibita ad uno Stato Parte in base alla presente Convenzione ed intrapresa in qualsiasi luogo da persone fisiche aventi la nazionalità di detto Stato, secondo il diritto internazionale.
2. Ciascuno Stato Parte coopererà con gli altri Stati Parte e metterà a disposizione forme appropriate di assistenza legale al fine di agevolare l'attuazione degli obblighi in base al paragrafo

1.

3. Ciascuno Stato Parte, nell'attuazione dei suoi obblighi in base alla presente Convenzione, assegnerà la massima priorità al compito di garantire la sicurezza delle persone e di proteggere l'ambiente e coopererà nella misura appropriata con gli altri Stati Parte al riguardo.

#### Rapporti tra lo Stato Parte e l'Organizzazione

4. Al fine di adempiere ai suoi obblighi in base alla presente Convenzione ciascun Stato Parte designerà o istituirà un'Autorità Nazionale che dovrà servire come punto focale nazionale di collegamento effettivo con l'Organizzazione e con gli altri Stati Parte. Ciascuno Stato Parte notificherà l'Organizzazione della costituzione della sua Autorità nazionale nel momento in cui la presente Convenzione entra in vigore nei suoi confronti.

5. Ciascun Stato Parte informerà l'Organizzazione delle misure amministrative e legislative adottate per attuare la presente Convenzione.

6. Ciascuno Stato Parte tratterà come riservate e con la dovuta cautela le informazioni ed i dati che riceve a titolo riservato dell'Organizzazione in connessione con l'attuazione della presente Convenzione. Esso tratterà tali informazioni e dati unicamente in connessione con i suoi diritti ed obblighi in base alla presente Convenzione ed in conformità con le disposizioni stabilite nell'Annesso sulla Tutela della riservatezza.

7. Ciascuno Stato Parte s'impegna a cooperare con l'Organizzazione nell'esercizio di tutte le sue funzioni ed in particolare a fornire assistenza al Segretariato Tecnico.

### **Articolo VIII - L'Organizzazione**

#### A. DISPOSIZIONI GENERALI

1. Gli Stati Parte alla presente Convenzione istituiscono l'Organizzazione per la Proibizione delle Armi Chimiche per conseguire l'oggetto e lo scopo della presente Convenzione, per assicurare l'attuazione delle sue disposizioni, comprese quelle relative ad una verifica internazionale della sua osservanza e per rappresentare un'istanza per la consultazione e la cooperazione tra gli Stati Parte.

2. Tutti gli Stati Parte alla presente Convenzione saranno membri dell'Organizzazione, Nessun Stato Parte potrà essere privato della sua qualità di membro dell'Organizzazione.

3. La sede del Quartiere Generale dell'Organizzazione sarà all'Aja, Regno dei Paesi Bassi.

4. Vengono qui istituiti gli organi dell'Organizzazione la Conferenza degli Stati Parte, il Consiglio Esecutivo ed il Segretariato Tecnico.

5. L'Organizzazione condurrà le attività di verifica disposte dalla presente Convenzione con la minore intrusione possibile compatibilmente con il compimento tempestivo ed efficiente degli obiettivi relativi. Essa richiederà unicamente le informazioni ed i dati necessari per adempiere alle sue responsabilità in base alla presente Convenzione. Essa adotterà ogni precauzione per proteggere la riservatezza delle informazioni sulle attività civili e militari e sugli impianti di cui viene a conoscenza nell'attuazione della presente Convenzione e, in particolare, si atterrà alle disposizioni stabilite nell'Annesso sulla Protezione della Riservatezza.

6. Nell'intraprendere le attività di verifica, l'Organizzazione prenderà in considerazione provvedimenti per sfruttare i benefici dei progressi scientifici e tecnologici.

7. I costi delle attività dell'Organizzazione saranno pagati dagli Stati Parte in conformità con la scala di ripartizione delle Nazioni Unite, modificata in maniera da tener conto delle differenze tra l'appartenenza alle Nazioni Unite ed alla presente Organizzazione, con riserva delle disposizioni degli Articoli IV e V.

I contributi finanziari degli Stati Parte alla Commissione Preparatoria saranno dedotti in maniera appropriata dai loro contributi al bilancio regolare. Il bilancio dell'Organizzazione comprenderà due capitoli separati, uno relativo ai costi amministrativi e di altra natura, ed uno relativo ai costi di

verifica.

8. Un membro dell'Organizzazione che e' in arretrato nel pagamento del suo contributo finanziario all'Organizzazione perdera' il diritto di voto nell'Organizzazione qualora l'importo dei suoi arretrati sia pari o eccedente all'importo del contributo dovuto per i precedenti due anni completi. La Conferenza degli Stati Parte, tuttavia, potra' consentire a tale membro di votare se ritiene che l'inadempimento dei pagamenti sia dovuto a circostanze indipendenti dalla volonta' del membro.

## B. LA CONFERENZA DEGLI STATI PARTE

Composizione, procedure e processi decisionali

9. La Conferenza degli Stati Parte (di seguito denominata "la Conferenza") sara' composta da tutti i membri della presente Organizzazione. Ciascun membro avra' un rappresentante nella Conferenza, che potra' essere accompagnato da supplenti e da consiglieri.

10. La prima sessione della Conferenza sara' convocata dal Depositario non oltre 30 giorni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione.

11. La Conferenza si riunira' in sessioni regolari che avranno luogo annualmente salvo se decide diversamente.

12. Saranno convocate sessioni speciali della Conferenza:

(a) quando deciso dalla Conferenza

(b) quando richiesto dal Consiglio Esecutivo

(c) quando richiesto da ogni membro e appoggiato da un terzo dei membri

(d) in conformita' con il paragrafo 22 per effettuare una revisione del funzionamento della presente Convenzione.

Fatto salvo il capoverso (d), la sessione speciale sara' convocata non oltre 30 giorni dopo che il Direttore Generale avra' ricevuto la richiesta del Segretariato Tecnico, salvo se diversamente specificato nella richiesta.

13. La Conferenza sara' inoltre convocata sotto forma di una Conferenza di Emendamento secondo l'Articolo XV, paragrafo 2.

14. Le sessioni della Conferenza si svolgeranno presso la sede dell'Organizzazione, a meno che la Conferenza non decida diversamente.

15. La Conferenza adottera' il proprio regolamento di procedura.

All'inizio di ciascuna sessione regolare, essa eleggera' il suo Presidente e tutti gli altri funzionari che potrebbero essere necessari. Essi rimarranno in carica fino a quando un nuovo Presidente ed altri funzionari non saranno eletti nella successiva sessione regolare.

16. La maggioranza dei membri dell'Organizzazione costituirà il quorum della Conferenza.

17. Ciascun membro dell'Organizzazione avra' un voto nella Conferenza.

18. La Conferenza adottera' decisioni su questioni di procedura a maggioranza semplice dei membri presenti e votanti. Le decisioni sulle questioni di sostanza dovranno essere adottate per consenso nella misura del possibile. Qualora non si riesca a raggiungere un consenso nella decisione di un problema, il Presidente rimandera' ogni votazione per 24 ore e durante questo periodo fara' ogni sforzo per agevolare l'ottenimento di un consenso e fara' rapporto alla Conferenza al riguardo. Qualora non sia stato possibile pervenire ad un consenso al termine delle 24 ore, la Conferenza adottera' le decisioni con una maggioranza dei due terzi dei membri presenti e votanti salvo se diversamente specificato nella presente Convenzione.

Qualora il problema sia di sapere se la questione concerne il merito o meno, la questione sara' trattata come sostanziale, salvo se diversamente deciso dalla Conferenza, con la maggioranza prevista per le decisioni su questioni sostanziali.

Poteri e funzioni

19. La Conferenza e' l'organo principale dell'Organizzazione.

Esso considerera' tutte le questioni, problemi o decisioni che rientrano negli scopi della presente

Convenzione, comprese quelle relative ai poteri ed alle funzioni del Consiglio esecutivo e del Segretariato Tecnico. Essa puo' emanare raccomandazioni ed adottare decisioni su qualsiasi questione, problema o decisione connessa alla presente Convenzione sollevata da uno Stato Parte o portata alla sua attenzione dal Consiglio Esecutivo.

20. La Conferenza vigilerà sull'attuazione della presente Convenzione e agirà al fine di promuoverne i fini. La Conferenza provvederà ad esaminare l'osservanza della presente Convenzione.

Essa dovrà anche vigilare sulle attività del Consiglio Esecutivo e del Segretariato Tecnico e potrà enunciare direttive in conformità con la presente Convenzione all'uno o all'altro organo nell'esercizio delle loro funzioni.

21. La Conferenza:

(a) Considererà ed adotterà nelle sue sessioni ordinarie, il rapporto, il programma ed il bilancio preventivo dell'Organizzazione, presentati dal Consiglio Esecutivo, e prenderà in considerazione altri rapporti

(b) Deciderà in merito alla scala di ripartizione dei contributi finanziari che dovranno essere pagati dagli Stati Parte in conformità con il paragrafo 7

(c) Eleggerà i membri del Consiglio Esecutivo

(d) Nominerà il Direttore Generale del Segretariato Tecnico (d'ora in poi denominato "Direttore Generale")

(e) Approverà le regole di procedura del Consiglio Esecutivo presentate da quest'ultimo

(f) Istituirà quegli organi sussidiari che riterrà necessari per l'esercizio delle sue funzioni in conformità con la presente Convenzione

(g) Rafforzerà la cooperazione internazionale a scopi pacifici nel campo delle attività chimiche

(h) Passerà in rassegna gli sviluppi scientifici e tecnologici che potrebbero pregiudicare il funzionamento della presente Convenzione ed, in tale contesto, darà istruzioni al Direttore Generale al fine di istituire un Organo di consulenza scientifica per consentirgli, nello svolgimento delle sue funzioni, di fornire pareri specializzati nei settori della scienza e della tecnologia pertinenti alla presente Convenzione, alla Conferenza, al Consiglio Esecutivo o agli Stati Parte. L'Organo di consulenza scientifica sarà composto da esperti indipendenti nominati in conformità con il regolamento interno approvato dalla Conferenza

(i) Esaminerà ed approverà nella sua prima sessione ogni progetto di accordo, disposizioni e direttive sviluppate dalla Commissione preparatoria

(j) Istituirà nella sua prima sessione il Fondo volontario di assistenza in conformità con l'Articolo X

(k) Prenderà i provvedimenti necessari per garantire l'osservanza della presente Convenzione e risanare e rimediare ad ogni situazione che contravvenga alle disposizioni della presente Convenzione, in conformità con l'Articolo XII

22. La Conferenza, non oltre un anno dopo lo scadere del quinto e del decimo anno dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, ed in ogni altro momento entro tale periodo di tempo che potrà essere stabilito, potrà convenire, nel corso di sessioni speciali, di effettuare revisioni del funzionamento della presente Convenzione.

Tali revisioni terranno conto di ogni sviluppo scientifico e tecnologico pertinente. Ad intervalli quinquennali successivi, se non diversamente deciso, saranno convocate ulteriori sessioni della Conferenza con lo stesso obiettivo.

## C. IL CONSIGLIO ESECUTIVO

Composizione, procedure e processo decisionale

23. Il Consiglio Esecutivo è composto da 41 membri. Ciascuno Stato Parte avrà diritto, in conformità con un principio di avvicendamento, di prestare servizio presso il Consiglio Esecutivo. I membri del Consiglio Esecutivo saranno eletti dalla Conferenza per un periodo di due anni. Al

fine di assicurare il funzionamento effettivo della presente Convenzione, tenendo in debita considerazione particolarmente l'equa ripartizione geografica, l'importanza dell'industria chimica nonche' gli interessi politici e di sicurezza, il Consiglio Esecutivo sara' composto come segue:

- (a) Nove Stati Parte dell'Africa designati dagli Stati Parte situati in questa regione. Come criterio per tale designazione, rimane inteso che, di questi nove Stati Parte, tre membri saranno, di regola, costituiti da Stati Parte dotati delle industrie chimiche nazionali maggiormente significative nella regione, in base a dati riportati e pubblicati a livello internazionale inoltre, il gruppo regionale potra' convenire di tener conto anche di altri fattori regionali nella designazione di questi tre membri
- (b) Nove Stati Parte dell'Asia designati dagli Stati Parte situati in questa regione. Come criterio per tale designazione, rimane inteso che di questi nove Stati Parte, quattro membri saranno, di regola, costituiti da Stati Parte dotati delle industrie chimiche nazionali maggiormente significativa nella regione, in base a dati riportati e pubblicati a livello internazionale inoltre, il gruppo regionale potra' convenire di tener conto anche di altri fattori regionali nella designazione di questi quattro membri
- (c) Cinque Stati Parte dell'Europa Orientale designati degli Stati Parte situati in questa regione. Come criterio per tale designazione, rimane inteso che, di questi cinque Stati Parte, un membro sara', di regola, costituito dallo Stato Parte dotato dell'industria chimica nazionale maggiormente significativa nella regione, sulla base di dati riportati e pubblicati a livello internazionale inoltre, il gruppo regionale converra' di tener conto di altri fattori regionali nella designazione di questo singolo membro
- (d) Sette Stati Parte dell'America Latina e dei Caraibi designati dagli Stati Parte situati in questa regione. Come criterio per tale designazione, rimane inteso che, di questi sette Stati Parte, tre membri saranno, di regola, costituiti da Stati Parte dotati delle industrie chimiche nazionali piu' significative nella regione, in base a dati riportati e pubblicati a livello internazionale inoltre, il gruppo regionale potra' convenire di tener conto di altri fattori regionali nella designazione di questi tre membri
- (e) Dieci Stati Parte dell'Europa Occidentale ed altri Stati, designati dagli Stati Parte situati in questa regione. Come criterio per tale designazione, rimane inteso che, di questi dieci Stati Parte, cinque membri saranno, di regola, costituiti da Stati Parte dotati delle industrie chimiche nazionali piu' significative nella regione, in base a dati riportati e pubblicati a livello internazionale inoltre, il gruppo regionale converra' di tener conto di altri fattori regionali nella designazione di questi cinque membri
- (f) Un ulteriore Stato Parte designato a rotazione degli Stati Parte situati nelle regioni dell'Asia, dell'America Latina e dei Caraibi. Come criterio per questa designazione, rimane inteso che tale Stato Parte sara' un membro di tali regioni selezionato in base al principio di avvicendamento.
24. Per la prima elezione del Consiglio Esecutivo, 20 membri saranno eletti con un mandato di un anno, tenendo in considerazione le proporzioni numeriche di cui al paragrafo 23.
25. Successivamente alla completa attuazione degli Articoli IV e V, la Conferenza, su richiesta della maggioranza dei membri del Consiglio Esecutivo, puo' riesaminare la composizione del Consiglio Esecutivo tenendo conto dei mutamenti che potrebbero essersi verificati nei riguardi dei principi specificati al paragrafo 23 che disciplinano la sua composizione.
26. Il Consiglio Esecutivo elaborera' il proprio regolamento interno di procedura e lo sottoporra' alla Conferenza per approvazione.
27. Il Consiglio Esecutivo eleggera', tra i suoi membri, il proprio Presidente.
28. Il Consiglio Esecutivo si riunira' in sessioni ordinarie. Tra le sessioni ordinarie, esso s riunira' ogni qualvolta si renda necessario per l'adempimento dei suoi poteri e delle sue funzioni.
29. Ciascun membro del Consiglio Esecutivo avra' diritto ad un voto. Salvo se diversamente specificato nella presente Convenzione, il Consiglio Esecutivo adottera' decisioni su questioni di merito con una maggioranza di due terzi di tutti i suoi membri. Il Consiglio Esecutivo adottera' le sue decisioni su questioni di procedura con una maggioranza semplice di tutti i suoi membri. Qualora il problema sia di sapere se la questione concerne il merito o meno, la questione sara' trattata come di merito, salvo quando diversamente deciso dal Consiglio Esecutivo con la

maggioranza prevista per le decisioni su questioni di merito.

Poteri e funzioni

30. Il Consiglio Esecutivo e' l'organo esecutivo dell'Organizzazione. Esso e' responsabile nei confronti della Conferenza. Il Consiglio Esecutivo esercitera' i poteri e le funzioni che gli sono conferite in base alla presente Convenzione, nonche' le funzioni che gli vengono delegate dalla Conferenza. Cio' facendo, esso agira' in conformita' con le raccomandazioni decisioni e direttive della Conferenza e garantira' una loro adeguata e continua attuazione.

31. Il Consiglio Esecutivo promuovera' l'attuazione effettiva nonche' l'osservanza della presente Convenzione. Esso fara' opera di supervisione sulle attivita' del Segretariato Tecnico, cooperera' con l'Autorita' nazionale di ciascuno Stato Parte ed agevolera' le consultazioni e la cooperazione tra gli Stati Parte dietro loro richiesta.

32. Il Consiglio Esecutivo:

(a) esamina e sottoporra' alla Conferenza il progetto di programma ed il progetto di bilancio dell'Organizzazione

(b) esamina e sottoporra' alla Conferenza il progetto di rapporto dell'Organizzazione sull'attuazione della presente Convenzione, il rapporto sullo svolgimento delle sue attivita' ed ogni rapporto speciale che ritenga opportuno o che la Conferenza dovesse richiedere

(c) prendera' provvedimenti per le sessioni della Conferenza compresa la preparazione di un progetto di ordine del giorno.

33. Il Consiglio Esecutivo puo' chiedere la convocazione di una sessione speciale della Conferenza.

34. Il Consiglio Esecutivo:

(a) stipulera' accordi o intese con gli Stati e le Organizzazioni internazionali per conto dell'Organizzazione, con riserva dell'approvazione preliminare a parte della Conferenza

(b) stipulera' accordi con gli Stati Parte per conto dell'Organizzazione in connessione con l'Articolo X e fara' opera di supervisione sul Fondo volontario di cui all'Articolo X

(c) approvera' gli accordi o le intese connesse all'attuazione delle attivita' di verifica, negoziati dal Segretariato tecnico con gli Stati Parte.

35. Il Consiglio Esecutivo esamina ogni questione o problema nell'ambito della sua competenza che riguarda la presente Convenzione e la sua attuazione, compresi dubbi relativi all'osservanza di tale Convenzione, e casi di non-osservanza, e, se del caso, informera' gli Stati Parte e sottoporra' il problema o il caso all'attenzione della Conferenza.

36. Nel prendere in esame casi di dubbi o preoccupazioni relative all'osservanza e di casi di non-osservanza, compreso tra l'altro, l'abuso dei diritti previsti in base alla presente Convenzione, il Consiglio Esecutivo, si consultera' con gli Stati Parte coinvolti e, se del caso, chiederà allo Stato Parte di adottare provvedimenti per risanare la situazione entro un termine specificato. Se il Consiglio Esecutivo ritiene che vi sia necessita' di un'ulteriore azione, esso adottera', tra l'altro uno o piu' delle seguenti misure

(a) informera' tutti gli Stati Parte del problema o della questione

(b) sottoporra' il problema o la questione all'attenzione della Conferenza

(c) formulera' raccomandazioni alla Conferenza sulle misure per risanare la situazione ed assicurare l'osservanza.

Il Consiglio Esecutivo, in casi di particolare gravita' ed urgenza, sottoporra' il problema o la questione, comprese le informazioni e le conclusioni pertinenti, direttamente all'attenzione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, ed informera' contestualmente tutti gli Stati Parte di tale passo.

#### D. SEGRETARIATO TECNICO

37. Il Segretariato Tecnico assistera' la Conferenza ed il Consiglio Esecutivo nell'esercizio delle loro funzioni. Il Segretariato Tecnico effettuera' le misure di verifica disposte dalla presente Convenzione. Esso svolgera' le altre funzioni che gli sono demandate in base alla presente

Convenzione, nonche' le funzioni che gli sono delegate dalla Conferenza e dal Consiglio Esecutivo.

38. Il Segretariato Tecnico:

- (a) preparera' e sottoporra' al Consiglio Esecutivo un progetto di programma ed il progetto di bilancio preventivo dell'Organizzazione
- (b) preparera' e sottoporra al Consiglio Esecutivo un progetto di rapporto dell'Organizzazione sull'attuazione della presente Convenzione ed ogni altro rapporto che la Conferenza o il Consiglio Esecutivo possono richiedere
- (c) Fornira' un supporto amministrativo e tecnico alla Conferenza, al Consiglio esecutivo ed al Consiglio Esecutivo
- (d) inoltrera' comunicazioni per conto dell'Organizzazione agli Stati Parte e le ricevera' da loro, in relazione a questioni pertinenti all'attuazione della presente Convenzione
- (e) fornira' assistenza tecnica e valutazioni tecniche agli Stati Parte per l'attuazione delle disposizioni della presente Convenzione, inclusa la valutazione dei composti chimici inclusi nelle tabelle o non inclusi

39. Il Segretariato Tecnico:

- (a) negoziara' accordi o intese con gli Stati Parte relative all'attuazione delle attivita' di verifica, fatta salva l'approvazione da parte del Consiglio Esecutivo
- (b) Non oltre 180 giorni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, coordinera' l'istituzione ed il mantenimento, da parte degli Stati Parte, di depositi permanenti di emergenza e di assistenza umanitaria in conformita' con l'Articolo X, paragrafo 7(b) e (c). Il Segretariato Tecnico puo' ispezionare i materiali giacenti in detti depositi. L'elenco dei materiali che dovranno essere immagazzinati sara' considerato ed approvato dalla Conferenza ai sensi del paragrafo 21(i) sopra
- (c) Amministrera' il fondo volontario di cui all'Articolo X, compiltera' le dichiarazioni rese dagli Stati Parte e registrera', se richiesto, accordi bilaterali conclusi tra gli Stati Parte o tra uno Stato Parte e l'Organizzazione ai fini dell'Articolo X.

40. Il Segretariato Tecnico informera' il Consiglio Esecutivo di qualsiasi problema sorto nell'adempimento delle sue funzioni, compresi dubbi, ambiguita' o incertezze riguardo all'osservanza della presente Convenzione di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio delle attivita' di verifica e che non sia stato in grado di risolvere o di chiarire attraverso consultazioni con lo Stato Parte interessato.

41. Il Segretariato Tecnico includera' un Direttore Generale che sara' il capo ed il principale funzionario amministrativo, gli ispettori ed il personale scientifico, tecnico e di altra natura che potrebbe essere richiesto.

42. L'Ispettorato sara' una unita' del Segretariato Tecnico e agira' sotto la supervisione del Direttore Generale.

43. Il Direttore Generale sara' nominato dalla Conferenza su proposta del Consiglio Esecutivo per un mandato di quattro anni, rinnovabile per un ulteriore mandato, ma non oltre.

44. Il Direttore Generale sara' responsabile nei confronti della Conferenza e del Consiglio Esecutivo per quanto riguarda la nomina del personale, e l'organizzazione ed il funzionamento del Segretariato Tecnico. Il criterio principale per l'assunzione del personale e la determinazione delle condizioni di servizio sara' la necessita' di garantire il massimo livello di efficienza, di competenza e di integrita'. Solo i cittadini degli Stati Parte potranno prestare servizio in qualita' di Direttore Generale, di ispettori o di altri membri del personale professionale ed impiegatizio. Si terra' in debita considerazione l'importanza di reclutare il personale su una base geografica la piu' ampia possibile. Le assunzioni saranno basate sul principio del minimo necessario per consentire un corretto espletamento delle responsabilita' del Segretariato Tecnico.

45. Il Direttore Generale sara' responsabile dell'organizzazione e del funzionamento dell'Organo scientifico di consulenza di cui al paragrafo 21(h). Il Direttore Generale, in consultazione con gli Stati Parte, nominera' i membri dell'Organo scientifico di consulenza, che presteranno servizio nella loro capacita' individuale. I membri dell'Organo saranno nominati in base alla loro competenza nei particolari settori scientifici pertinenti all'attuazione della presente Convenzione. Il Direttore

Generale puo' anche, se del caso, in consultazione con i membri dell'Organo, istituire gruppi di lavoro provvisori di esperti scientifici per fornire raccomandazioni su punti specifici. Riguardo a quanto sopra, gli Stati Parte possono sottoporre liste di esperti al Direttore Generale.

46. Nell'espletamento delle loro funzioni, il Direttore Generale, gli ispettori e gli altri membri del personale non cercheranno o riceveranno istruzioni da qualunque Governo o da ogni altra fonte esterna all'Organizzazione. Essi si asterranno da ogni azione che potrebbe incidere sul loro status di funzionari internazionali responsabili solo dinnanzi alla Conferenza ed al Consiglio Esecutivo.

47. Ciascuno Stato Parte rispettera' il carattere esclusivamente internazionale delle responsabilita' del Direttore Generale, degli ispettori e degli altri membri del personale e non tentera' di influenzarli nell'adempimento delle loro responsabilita'.

#### E. PRIVILEGI ED IMMUNITA'

48. L'Organizzazione godra', sul territorio ed in ogni altro luogo sotto la giurisdizione o il controllo di uno Stato Parte, di quella capacita' giuridica e di quei privilegi ed immunita' necessari all'esercizio delle sue funzioni.

49. I delegati degli Stati Parte, assieme ai loro supplenti e consiglieri, i rappresentanti designati presso il Consiglio Esecutivo assieme ai loro supplenti e consiglieri, il Direttore Generale, ed il personale dell'Organizzazione, godranno dei privilegi e delle immunita' necessari per l'esercizio indipendente delle loro funzioni in connessione con l'Organizzazione.

50. La capacita' giuridica, i privilegi e le immunita' di cui nel presente Articolo saranno definiti in accordi tra l'Organizzazione e gli Stati Parte, come pure in un accordo tra l'Organizzazione e lo Stato in cui la sede dell'Organizzazione ha luogo. Tali accordi dovranno essere considerati ed approvati dalla Conferenza secondo il paragrafo 21(i).

51. Fatto salvo quanto disposto ai paragrafi 48 e 49, i privilegi e le immunita' di cui godono il Direttore Generale ed il personale del Segretariato Tecnico durante la conduzione delle attivita' di verifica saranno quelli stabiliti nella Parte II, Sezione B dell'Annesso sulle Verifiche.

#### **Articolo IX - Consultazioni, cooperazione ed investigazioni**

1. Gli Stati Parte si consulteranno e coopereranno, direttamente tra di loro, o attraverso l'Organizzazione o tramite altre procedure internazionali appropriate, comprese le procedure nel quadro delle Nazioni Unite ed in conformita' con la sua Carta, su qualsiasi questione che possa essere sollevata in relazione all'oggetto ed agli scopi o all'attuazione delle disposizioni della presente Convenzione.

2. Senza pregiudicare il diritto di ogni Stato Parte di richiedere un'ispezione su sfida, gli Stati Parte dovranno, quando possibile, fare innanzitutto ogni sforzo per chiarire e risolvere, mediante lo scambio di informazioni e consultazioni tra loro, ogni circostanza la quale possa dare adito a dubbi circa l'osservanza della Convenzione o che possa far sorgere preoccupazioni circa una questione connessa che potrebbe essere considerata ambigua. Uno Stato Parte che riceve una richiesta da un altro Stato Parte al fine di chiarire qualunque questione che lo Stato Parte richiedente ritiene possa causare tali dubbi o preoccupazioni, fornira' allo Stato Parte richiedente il prima possibile, ma in ogni caso non oltre 10 giorni dopo la richiesta, informazioni sufficienti a chiarire il dubbio o la preoccupazione sollevata assieme ad una spiegazione su come le informazioni fornite risolvono la questione. Nulla nella presente Convenzione pregiudichera' il diritto di due o piu' Stati Parte di stabilire di comune accordo ispezioni, o ogni altra procedura tra di loro per chiarire e risolvere ogni questione la quale possa suscitare dubbi circa l'osservanza della Convenzione o far sorgere preoccupazioni circa una questione connessa che potrebbe essere considerata ambigua. Tali provvedimenti non dovranno pregiudicare i diritti e gli obblighi di ogni Stato Parte in base alle altre disposizioni della presente Convenzione.

Procedura per richiedere un chiarimento

3. Ciascuno Stato Parte avra' il diritto di chiedere al Consiglio Esecutivo di fornire assistenza per chiarire qualunque questione che possa essere considerata ambigua o che possa far sorgere preoccupazioni riguardo alla eventuale inosservanza della Convenzione di un altro Stato Parte. Il Consiglio Esecutivo fornira' appropriate informazioni in suo possesso relative a tale preoccupazione.

4. Ciascuno Stato Parte avra' il diritto di chiedere al Consiglio Esecutivo di ottenere chiarimenti da un altro Stato Parte su qualunque situazione che possa essere considerata ambigua o che possa far sorgere preoccupazioni riguardo alla eventuale inosservanza della Convenzione. In tal caso, e' disposto quanto segue:

(a) il Consiglio Esecutivo inoltrera' la richiesta di chiarimenti allo Stato Parte interessato tramite il Direttore Generale non oltre 24 ore dopo averla ricevuta

(b) lo Stato Parte richiesto fornira' i chiarimenti al Consiglio Esecutivo il prima possibile ma in ogni caso non oltre 10 giorni dopo aver ricevuto la relativa richiesta

(c) il Consiglio Esecutivo prendera' nota dei chiarimenti e li inoltrera' allo Stato Parte richiedente non oltre 24 ore dopo averli ricevuti

(d) Se lo Stato Parte richiedente ritiene che i chiarimenti sono insufficienti, avra' diritto di chiedere al Consiglio Esecutivo di ottenere dallo Stato Parte richiesto ulteriori chiarimenti

(e) Al fine di ottenere gli ulteriori chiarimenti richiesti secondo il capoverso (d), il Consiglio Esecutivo puo' invitare il Direttore Generale a costituire un gruppo di esperti provenienti dal Segretariato Tecnico o, se un personale appropriato non e' disponibile presso il Segretariato Tecnico, di altra provenienza per esaminare tutte le informazioni ed i dati disponibili pertinenti alla situazione che e' causa della preoccupazione. Tale gruppo di esperti sottoporra' al Consiglio Esecutivo una relazione sui fatti investigati

(f) se lo Stato Parte richiedente considera che i chiarimenti ottenuti in base ai capoversi (d) ed (e) sono insoddisfacenti, avra' il diritto di richiedere una sessione speciale del Consiglio Esecutivo alla quale gli Stati Parte coinvolti che non sono siano membri del Consiglio Esecutivo avranno diritto di partecipare. In tale sessione speciali, il Consiglio Esecutivo prendera' in considerazione la questione e potra' raccomandare qualsiasi provvedimento che ritiene appropriato per risolvere la situazione.

5. Ciascuno Stato Parte avra' anche il diritto di chiedere al Consiglio Esecutivo di chiarire qualunque situazione che e' stata considerata ambigua o che ha fatto sorgere preoccupazioni circa un'eventuale inosservanza della presente Convenzione. Il Consiglio Esecutivo rispondera' fornendo tutta l'assistenza appropriata.

6. Il Consiglio Esecutivo informera' gli Stati Parte circa qualsiasi richiesta di chiarimento fornita nel presente Articolo.

7. Se i dubbi o la preoccupazione di un Stato Parte circa un'eventuale non-conformita' non sono stati risolti entro 60 giorni dopo la presentazione della domanda di chiarimenti al Consiglio Esecutivo, o se tale Stato Parte ritiene che i suoi dubbi giustificano un'immediata considerazione del problema, fermo restando il suo diritto di richiedere un'ispezione su sfida, esso puo' richiedere una sessione speciale della Conferenza in conformita' con l'Articolo VIII, paragrafo 12 (c). In tale sessione speciale, la Conferenza esamina la situazione e potra' raccomandare qualsiasi provvedimento che ritiene appropriato per risolvere la situazione.

Procedure per le ispezioni su sfida

8. Ciascun Stato Parte ha il diritto di chiedere un'ispezione su sfida in loco di qualsiasi impianto o sito sul territorio o in ogni altro luogo sotto la giurisdizione o il controllo di ogni altro Stato Parte, unicamente al fine di chiarire e di risolvere ogni questione relativa ad un'eventuale inosservanza delle disposizioni della presente Convenzione, e che questa ispezione sia condotta ovunque, senza indugio, da una squadra ispettiva designata dal Direttore Generale ed in conformita' con l'Annesso sulle Verifiche.

9. Ciascun Stato Parte ha l'obbligo di limitare la richiesta d'ispezione all'ambito della presente Convenzione e di fornire, nella richiesta d'ispezione tutte le informazioni appropriate in base alle

quali e' sorta una preoccupazione riguardo ad una eventuale inosservanza della presente Convenzione, come specificato nell'Annesso sulle Verifiche Ciascuno Stato Parte si asterra' da richieste d'ispezione senza fondamento, curando di evitare gli abusi.

L'ispezione su sfida sara' effettuata unicamente allo scopo di determinare i fatti relativi all'eventuale inosservanza.

10. Al fine di verificare l'osservanza delle disposizioni della presente Convenzione, ciascun Stato Parte consentira' al Segretariato Tecnico di condurre ispezioni su sfida in loco secondo il paragrafo 8.

11. A seguito di una richiesta di ispezione su sfida di un impianto o di un sito, ed in conformita' con le procedure disposte nell'Annesso sulle verifiche, lo Stato Parte ispezionato avra':

(a) il diritto e l'obbligo di fare ogni ragionevole sforzo per dimostrare la sua osservanza della presente Convenzione, ed a tal fine, mettere in grado la squadra ispettiva di adempiere al suo mandato

(b) l'obbligo di fornire l'accesso all'interno del sito richiesto unicamente allo scopo di determinare i fatti pertinenti alla preoccupazione circa l'eventuale inosservanza

(c) il diritto di adottare provvedimenti per proteggere gli impianti sensibili ed impedire la divulgazione di informazioni e di dati riservati, non connessi alla presente Convenzione.

12. Per quanto riguarda gli osservatori, e' disposto quanto segue:

(a) lo Stato Parte richiedente puo', con riserva dell'accordo dello Stato Parte ispezionato, inviare un rappresentante il quale puo' essere un cittadino sia dello Stato Parte richiedente o di uno Stato Parte terzo, per osservare la conduzione dell'ispezione su sfida.

(b) Lo Stato Parte ispezionato in tal caso concedera' l'accesso all'osservatore in conformita' con l'Annesso sulle verifiche.

(c) Lo Stato Parte ispezionato, di regola, dovra' accettare l'osservatore proposto qualora lo Stato Parte ispezionato manifestasse un rifiuto, tale fatto dovra' essere segnalato nel rapporto finale.

13. Lo Stato Parte richiedente presentera' una richiesta d'ispezione per un'ispezione su sfida in loco al Consiglio Esecutivo, e contestualmente al Direttore Generale per immediata trattazione.

14. Il Direttore Generale si accertera' immediatamente che la richiesta d'ispezione e' conforme ai criteri specificati alla Parte X, paragrafo 4 dell'Annesso sulle Verifiche e, se necessario, fornira' assistenza allo Stato Parte richiedente per compilare in maniera adeguata la richiesta d'ispezione.

Quando la richiesta d'ispezione soddisfa i criteri stabiliti, possono aver inizio i preparativi per l'ispezione su sfida.

15. Il Direttore Generale trasmettera' la richiesta d'ispezione allo Stato Parte ispezionato nn meno di 12 ore prima dell'arrivo previsto della squadra ispettiva al punto di entrata.

16. Dopo aver ricevuto la richiesta d'ispezione, il Consiglio Esecutivo prendera' conoscenza dei provvedimenti del Direttore Generale relativi alla richiesta e manterra' il caso sotto esame per l'intera durata della procedura d'ispezione. Le sue deliberazioni tuttavia non ritarderanno il processo d'ispezione.

17. Il Consiglio Esecutivo, non oltre 12 ore dopo aver ricevuto la richiesta d'ispezione, puo' decidere a maggioranza di tre quarti di tutti i suoi membri di opporsi allo svolgimento dell'ispezione su sfida qualora consideri che la richiesta d'ispezione sia frivola, abusiva o che esuli chiaramente dall'ambito della Convenzione come prescritto al paragrafo 8. Lo Stato Parte richiedente e lo Stato Parte ispezionato non hanno voce in capitolo in questa decisione. Se il Consiglio Esecutivo decide contro l'ispezione su sfida, i preparativi saranno interrotti, nessuna ulteriore azione connessa alla richiesta d'ispezione sara' intrapresa e gli Stati Parte interessati saranno informati in merito.

18. Il Direttore Generale emettera' un mandato d'ispezione per la conduzione dell'ispezione su sfida. Il mandato ispettivo consiste nella richiesta d'ispezione di cui ai paragrafi 8) e 9) tradotta in termini operativi, e dovra' essere conforme alla richiesta d'ispezione.

19. L'ispezione su sfida sara' condotta in conformita' con la Parte X, oppure, in caso di uso asserito, secondo la Parte XI dell'Annesso sulle verifiche. La squadra ispettiva sara' guidata dal principio di condurre l'ispezione su sfida con la minore intrusione possibile, compatibilmente con

l'adempimento effettivo e tempestivo della propria missione.

20. Lo Stato Parte ispezionato assisterà la squadra ispettiva durante tutta l'ispezione su sfida ed agevolerà il suo compito. Se lo Stato Parte ispezionato propone, secondo la Parte X, Sezione C dell'Annesso sulle Verifiche, procedure per dimostrare l'osservanza della Convenzione, alternative ad un accesso completo e globale, esso dovrà fare ogni ragionevole sforzo, attraverso consultazioni con la squadra ispettiva, per raggiungere un accordo sulle modalità per determinare i fatti, al fine di dimostrare la propria osservanza.

21. Il rapporto finale dovrà riportare le risultanze fattuali delle investigazioni nonché una valutazione da parte della squadra ispettiva del grado e della natura dell'accesso e della cooperazione concessi per una soddisfacente attuazione dell'ispezione su sfida. Il Direttore Generale trasmetterà prontamente il rapporto finale della squadra ispettiva allo Stato Parte richiedente, al Consiglio esecutivo ed a tutti gli altri Stati Parte. Il Direttore Generale inoltre trasmetterà prontamente al Consiglio Esecutivo le valutazioni dello Stato Parte richiedente e dello Stato Parte ispezionato, nonché le opinioni degli altri Stati Parte che potranno essere inoltrate al Direttore Generale a tal fine, e successivamente le farà avere a tutti gli Stati Parte.

22. Il Consiglio Esecutivo, in conformità con i propri poteri e funzioni, esaminerà il rapporto finale della squadra ispettiva non appena gli sarà stato presentato e prenderà in esame ogni eventuale preoccupazione riguardo al fatto che:

- (a) si sia effettivamente verificata una inosservanza
- (b) la richiesta rientrava nell'ambito della presente Convenzione
- (c) vi siano stati abusi del diritto di chiedere un'ispezione su sfida.

23. Qualora il Consiglio Esecutivo addivenga alla conclusione, nell'ambito dei propri poteri e funzioni, che ulteriori provvedimenti potrebbero essere necessari riguardo al Paragrafo 22, esso adotterà tutte le misure appropriate per risanare la situazione e garantire l'osservanza della presente Convenzione, comprese raccomandazioni specifiche alla Conferenza. In caso di abusi, il Consiglio Esecutivo esaminerà se lo Stato Parte richiedente debba farsi carico di eventuali oneri economici derivanti dall'ispezione su sfida.

24. Lo Stato Parte richiedente e lo Stato Parte ispezionato avranno il diritto di partecipare al processo di esame. Il Consiglio Esecutivo porterà a conoscenza degli Stati Parte e della successiva sessione della Conferenza i risultati dell'esame.

25. Se il Consiglio Esecutivo ha effettuato specifiche raccomandazioni alla Conferenza, la Conferenza prenderà provvedimenti in conformità con l'Articolo XII.

## **Articolo X - Assistenza e protezione contro le armi chimiche**

1. Ai fini del presente Articolo, per "Assistenza" s'intende il coordinamento e la consegna agli Stati Parte di quanto necessario alla protezione contro le armi chimiche, compresi, inter alia, quanto segue:

- equipaggiamento per le rilevazioni e sistemi di allarme equipaggiamento di protezione equipaggiamento di decontaminazione e decontaminanti antidoti medici e cure ed ogni consiglio su qualunque di queste misure protettive.

2. Nulla nella presente Convenzione sarà interpretato nel senso di impedire il diritto di ogni Stato Parte di svolgere ricerca, sviluppare, produrre, acquistare, trasferire o utilizzare mezzi di protezione contro le armi chimiche, per scopi non proibiti secondo la presente Convenzione.

3. Ciascuno Stato Parte s'impegna ad agevolare, ed avrà diritto di partecipare allo scambio più completo possibile di equipaggiamento, materiale ed informazioni scientifiche e tecnologiche su mezzi di protezione contro le armi chimiche.

4. Per accrescere la trasparenza dei programmi nazionali relativi a fini di protezione, ciascuno Stato Parte fornirà annualmente al Segretariato Tecnico informazioni sul suo programma, secondo procedure che dovranno essere esaminate ed approvate dalla Conferenza secondo l'Articolo VIII, paragrafo 21(i).

5. Il Segretariato Tecnico istituirà, non oltre 180 giorni dopo l'entrata in vigore della presente

Convenzione, e manterra' per l'uso di ogni Stato Parte richiedente, una banca dati contenente informazioni liberamente disponibili sui vari mezzi di protezione contro le armi chimiche nonche' ogni altra informazione che potra' essere fornita dagli Stati Parte.

Il Segretariato Tecnico, inoltre, nell'ambito delle risorse che ha a disposizione, e su richiesta di uno Stato Parte fornira' pareri di esperti ed assistera' lo Stato Parte nell'individuare come i suoi programmi per lo sviluppo ed il miglioramento di una capacita' di protezione contro le armi chimiche possano essere attuati.

6. Nulla nella presente Convenzione sara' interpretato nel senso di frapporre ostacoli al diritto degli Stati Parte di richiedere e di fornire assistenza a livello bilaterale, e di stipulare accordi individuali con gli altri Stati Parte riguardo alla fornitura di aiuti di emergenza.

7. Ciascuno Stato Parte s'impegna a fornire assistenza attraverso l'Organizzazione ed a tal fine intende adottare una o piu' delle seguenti misure:

(a) Contribuire al fondo volontario di assistenza che dovra' essere istituito dalla Conferenza nella sua prima sessione

(b) Stipulare, se possibile non oltre 180 giorni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione nei suoi confronti, accordi con l'Organizzazione riguardo alla fornitura, su richiesta, di assistenza

(c) Dichiarare, non oltre 180 giorni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione nei suoi confronti, il tipo di assistenza che potrebbe fornire in risposta ad un appello da parte dell'Organizzazione. Se tuttavia, uno Stato Parte non e' successivamente in grado di fornire l'assistenza prevista nella sua dichiarazione, esso resta obbligato a fornire assistenza secondo il presente paragrafo.

8. Ciascuno Stato Parte ha diritto di chiedere e, con riserva delle procedure stabilite ai paragrafi 9, 10 e 11, di ricevere assistenza e protezione contro l'uso o la minaccia di uso di armi chimiche qualora consideri che:

(a) Si sia fatto uso a suo danno di armi chimiche

(b) Siano stati usati a suo danno agenti di controllo dell'ordine pubblico come metodo di guerra oppure

(c) Sia minacciato da azioni o attivita' di qualsiasi Stato, proibite per gli Stati Parte dall'Articolo I.

9. La richiesta, accompagnata dalle informazioni pertinenti, sara' sottoposta al Direttore Generale il quale la trasmettera' immediatamente al Consiglio Esecutivo ed a tutti gli Stati Parte. Il Direttore Generale inoltrera' immediatamente la richiesta agli Stati Parte che si siano offerti, in conformita' con i paragrafi 7 (b) e (c) di inviare un'assistenza di emergenza in caso di uso di armi chimiche e di uso di agenti di controllo dell'ordine pubblico come metodo di guerra o un'assistenza umanitaria in caso di grave minaccia di uso di armi chimiche o in caso di grave minaccia di uso di agenti di controllo dell'ordine pubblico come metodo di guerra, allo Stato Parte interessato non oltre 12 ore dopo la ricezione della richiesta.

Il Direttore Generale, non oltre 24 ore dopo aver ricevuto la richiesta, aprira' un'inchiesta al fine di fornire fondate evidenze per ulteriori provvedimenti. Egli dovra' completare l'inchiesta entro 72 ore ed inoltrare un rapporto al Consiglio Esecutivo. Qualora occorranza tempi supplementari per completare l'inchiesta, entro lo stesso periodo sara' inviato un rapporto provvisorio. Il tempo aggiuntivo necessario per l'inchiesta non dovra' oltrepassare 72 ore.

Tuttavia la durata dell'inchiesta potra' essere estesa per periodi analoghi. Alla fine di ciascun periodo addizionale dovranno essere sottoposti i rapporti elaborati al Consiglio Esecutivo.

L'inchiesta dovra' stabilire nei modi dovuti ed in conformita' con le richieste e le informazioni che accompagnano la richiesta, i fatti pertinenti relativi alla richiesta nonche' il tipo e la portata dell'assistenza e della protezione supplementari richieste.

10. Il Consiglio Esecutivo si riunira' non oltre 24 ore dopo aver ricevuto un rapporto d'inchiesta, per esaminare la situazione. Nelle successive 24 ore decidera' a maggioranza semplice se impartire o meno istruzioni al Segretariato Tecnico per fornire assistenza supplementare. Il Segretariato Tecnico trasmettera' immediatamente a tutti gli Stati Parti ed Organizzazioni internazionali pertinenti il rapporto d'inchiesta e le decisioni adottate dal Consiglio Esecutivo.

Qualora il Consiglio Esecutivo abbia deciso in tal senso, il Direttore Generale fornirà un'assistenza immediata. A tal fine, il Direttore Generale potrà cooperare con lo Stato Parte richiedente, altri Stati Parti e le Organizzazioni internazionali pertinenti. Gli Stati Parti faranno ogni possibile sforzo per fornire assistenza.

11. Qualora le informazioni provenienti da inchieste in corso o da altre fonti affidabili provino in maniera sufficiente che l'uso di armi chimiche ha causato vittime e che sono indispensabili provvedimenti immediati, il Direttore Generale ne darà notifica a tutti gli Stati Parti ed adotterà urgenti misure di assistenza, avvalendosi delle risorse che la Conferenza ha messo a disposizione per le emergenze. Il Direttore Generale manterrà il Consiglio Esecutivo informato dalle azioni intraprese in conformità con il presente paragrafo.

### **Articolo XI - Sviluppo economico e tecnologico**

1. Le disposizioni della presente Convenzione saranno attuate in modo tale da evitare di frapporre ostacoli allo sviluppo economico o tecnologico degli Stati Parte, nonché alla cooperazione internazionale nel campo delle attività chimiche per fini non proibiti in base alla presente Convenzione, compreso lo scambio internazionale di informazioni scientifiche e tecniche, composti chimici ed attrezzature e strumentazioni per la produzione, la lavorazione o l'uso di composti chimici per scopi non proibiti in base alla presente Convenzione.

2. Fatte salve le disposizioni della presente Convenzione e senza pregiudizio per i principi e le regole applicabili nel diritto internazionale, gli Stati Parte:

- (a) Avranno il diritto, individualmente o collettivamente, di condurre ricerca su composti chimici, di svilupparli, produrli, acquistarli, conservarli, trasferirli ed usarli
- (b) Agevoleranno, ed avranno diritto di instaurare tra di loro lo scambio più completo possibile di composti chimici, attrezzature ed informazioni scientifiche e tecniche relative allo sviluppo e all'applicazione della chimica per scopi non proibiti dalla presente Convenzione
- (c) Non manterranno tra di loro alcuna restrizione, comprese quelle previste da qualsiasi accordo internazionale, incompatibile con gli obblighi assunti in base alla presente Convenzione, che limiterebbe o impedirebbe il commercio, lo sviluppo e la promozione di conoscenze scientifiche e tecnologiche nel campo della chimica per scopi industriali, agricoli, di ricerca, medici, farmaceutici o altri scopi pacifici
- (d) Non utilizzeranno la presente Convenzione come base per applicare qualsiasi provvedimento diverso da quelli previsti o consentiti in base alla presente Convenzione né useranno qualsiasi altro accordo internazionale per il perseguimento di un obiettivo incompatibile con tale Convenzione
- (e) Si impegnano a riformare i propri regolamenti nazionali esistenti nel campo del commercio per i composti chimici al fine di renderli compatibili con l'oggetto e lo scopo della presente Convenzione.

### **Articolo XII - Provvedimenti per risolvere una situazione ed assicurare l'osservanza, ivi comprese le sanzioni**

1. La Conferenza adotterà le necessarie misure stabilite ai paragrafi 2, 3 e 4 per assicurare l'osservanza della presente Convenzione e risolvere e portare rimedio ad ogni situazione che contravvenga con le disposizioni della presente Convenzione. Nel considerare i provvedimenti da adottare in conformità con il presente paragrafo, la Conferenza terrà conto di tutte le informazioni e raccomandazioni sui problemi presentati dal Consiglio Esecutivo.

2. Nei casi in cui uno Stato Parte sia stato richiesto dal Consiglio Esecutivo di adottare provvedimenti per risolvere una situazione che presenta problemi per quanto riguarda l'osservanza della Convenzione, e qualora lo Stato Parte manchi di eseguire la richiesta entro il termine specificato, la Conferenza potrà, tra l'altro, dietro raccomandazione del Consiglio Esecutivo, limitare o sospendere i diritti ed i privilegi dello Stato Parte in base alla presente Convenzione fino a quando non avrà intrapreso le azioni necessarie ad adempiere ai suoi obblighi in base alla presente Convenzione.

3. Qualora gravi danni all'oggetto ed allo scopo della presente Convenzione derivino da attività

proibite in base alla presente Convenzione, in particolare dall'Articolo 1. La Conferenza potrà raccomandare misure collettive agli Stati parti in conformità con il diritto internazionale.

4. La Conferenza sottoporra', in casi di particolare gravità, la questione, comprese le informazioni e le conclusioni pertinenti, all'attenzione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

### **Articolo XIII - Relazione con altri accordi internazionali**

Nulla nella presente Convenzione sarà interpretato nel senso di limitare in qualsiasi maniera o di diminuire gli obblighi assunti da ogni Stato in base al Protocollo per la proibizione dell'uso in guerra di gas asfissianti, velenosi o di altri gas, e di metodi batteriologici di guerra, firmato a Ginevra il 17 giugno 1925, ed in base alla Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione e immagazzinaggio di armi batteriologiche (biologiche) e tossiche e sulla loro distruzione, firmata a Londra, Mosca e Washington il 10 aprile 1972.

### **Articolo XIV - Risoluzione delle controversie**

1. Qualora sorgano controversie riguardo all'attuazione o all'interpretazione della presente Convenzione, esse saranno risolte in conformità con le disposizioni pertinenti della presente Convenzione ed in conformità con le disposizioni della Carta delle Nazioni Unite.
2. Quando una controversia sorga tra due o più Stati Parte, o tra uno o più Stati Parte e l'Organizzazione, concernente l'interpretazione o l'attuazione della presente Convenzione, le Parti interessate si consulteranno reciprocamente in vista di una soluzione rapida della controversia per mezzo di negoziati o di altri mezzi pacifici a discrezione delle Parti, compreso il ricorso ad appropriati organi della presente Convenzione, nonché il ricorso di comune accordo alla Corte Internazionale di Giustizia in conformità con lo Statuto della Corte. Gli Stati Parte coinvolti manterranno il Consiglio Esecutivo informato delle azioni intraprese.
3. Il Consiglio Esecutivo può contribuire alla soluzione di una controversia con qualsiasi mezzo gli sembri appropriato, compresa l'offerta di buoni uffici, raccomandando agli Stati Parte alla controversia di iniziare il processo di soluzione di loro scelta, raccomandando un limite di tempo per ogni procedura stabilita.
4. La Conferenza esaminerà le questioni connesse alle controversie sollevate dagli Stati Parte o portate alla sua attenzione dal Consiglio esecutivo. La Conferenza, se lo ritiene opportuno, istituirà o affiderà a degli organi le funzioni connesse alla soluzione di queste controversie in conformità con l'Articolo VIII, paragrafo 21 (f).
5. Sia la Conferenza che il Consiglio Esecutivo hanno il potere soggetto ad autorizzazione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, di richiedere alla Corte Internazionale di Giustizia un parere consultivo su qualsiasi questione giuridica che sorga nell'ambito delle attività dell'Organizzazione. Un accordo tra l'Organizzazione e le Nazioni Unite sarà concluso a tal fine in conformità con l'articolo VIII, paragrafo 34 (a).
6. Il presente Articolo non pregiudica l'Articolo IX o le disposizioni relative a misure volte a risolvere una situazione e ad assicurare l'osservanza della Convenzione, comprese le sanzioni.

### **Articolo XV - Emendamenti**

1. Ogni Stato Parte può proporre emendamenti alla presente Convenzione. Ogni Stato Parte può anche proporre modifiche, come specificato al paragrafo 4, degli Annessi alla presente Convenzione.  
Le proposte di emendamento saranno soggette alle procedure previste ai paragrafi 21 e 3. Le proposte di modifiche, come specificate al paragrafo 4, saranno soggette alle procedure del paragrafo 5.
2. Il testo di una proposta d'emendamento sarà sottoposto al Direttore Generale per essere divulgato a tutti gli Stati Parte ed al Depositario. La proposta di emendamento sarà esaminata unicamente da una conferenza di Revisione. Tale Conferenza di revisione sarà convocata se un terzo o più degli

Stati Parte notifica al Direttore Generale non oltre 30 giorni dopo la sua divulgazione, di essere favorevole ad un ulteriore esame della proposta. La Conferenza di Revisione avra' luogo immediatamente dopo una regolare sessione della Conferenza a meno che gli Stati Parte richiedenti non richiedano una riunione piu' ravvicinata. In nessun caso la Conferenza di Revisione potra' aver luogo prima di 60 giorni dalla data di divulgazione della proposta di emendamento.

3. Gli emendamenti entreranno in vigore per tutti gli Stati Parte 30 giorni dopo il deposito degli strumenti di ratifica o di accettazione da tutti gli Stati Parte di cui al capoverso (b) seguente:

- (a) Se sono stati adottati dalla Conferenza di Revisione, mediante un voto-affermativo della maggioranza di tutti gli Stati Parte senza che nessun Stato Parte abbia espresso un voto negativo e
- (b) Se sono stati ratificati o accettati da tutti gli Stati Parte che hanno espresso un voto positivo alla Conferenza di revisione.

4. Al fine di garantire l'efficienza e l'effettivita' della presente Convenzione, le disposizioni degli Annessi potranno essere modificate secondo il paragrafo 5, sempre che le modifiche proposte siano unicamente attinenti a questioni di carattere amministrativo o tecnico. Ogni modifica dell'Annesso sui composti chimici dovra' essere effettuato in conformita' con il paragrafo 5. Le Sezioni A e C dell'Annesso sulla Riservatezza, Parte X dell'Annesso sulle Verifiche, nonche' le definizioni alla Parte I dell'Annesso sulle Verifiche che sono attinenti esclusivamente alle ispezioni su sfida, non dovranno essere soggette a modifiche secondo il paragrafo 5.

5. Le modifiche proposte di cui al paragrafo 4 dovranno essere effettuate in conformita' con le seguenti procedure:

- (a) Il testo delle modifiche proposte, dovra' essere trasmesso insieme alle necessarie informazioni, al Direttore Generale.

Informazioni supplementari per la valutazione della proposta possono essere fornite da ogni Stato Parte e dal Direttore Generale. Il Direttore Generale comunichera' sollecitamente queste proposte ed informazioni a tutti gli Stati Parte, al Consiglio esecutivo ed al Depositario.

- (b) Non oltre 60 giorni dopo aver ricevuto la proposta, il Direttore Generale la valuterà per determinare tutte le sue possibili conseguenze sulle disposizioni e sull'attuazione della presente Convenzione, e comunichera' tali informazioni a tutti gli Stati Parte ed al Consiglio Esecutivo

(c) il Consiglio Esecutivo esaminerà la proposta alla luce delle informazioni di cui dispone, ivi compreso se la proposta e' conforme ai criteri del paragrafo 4. Non oltre 90 giorni dopo averla ricevuta, il Consiglio Esecutivo notifichera' la sua raccomandazione con adeguate spiegazioni a tutti gli Stati Parte, per considerazione. Gli Stati Parte ne accuseranno ricevute entro 10 giorni

(d) Se il Consiglio Esecutivo raccomanda a tutti gli Stati Parte di adottare la proposta essa sara' considerata come approvata se nessun Stato Parte solleva obiezioni entro 90 giorni dopo aver ricevuto la raccomandazione. Se il Consiglio Esecutivo raccomanda di respingere la proposta essa sara' considerata respinta se nessun Stato Parte solleva obiezioni entro 90 giorni dopo aver ricevuto la raccomandazione

- (e) Se una raccomandazione del Consiglio Esecutivo non ottiene l'approvazione come previsto al capoverso

(d) una decisione sulla proposta, relativa anche alla sua conformita' o meno ai criteri del paragrafo 4, sara' esaminata come questione sostanziale dalla Conferenza nella sua seduta successiva

- (f) Il Direttore Generale notifichera' a tutti gli Stati Parte ed al Depositario, qualunque decisione in base al presente paragrafo

(g) Le modifiche approvate in base alla presente procedura entreranno in vigore per tutti gli Stati Parte 180 giorni dopo la data di notifica, comunicata dal Direttore Generale, della loro approvazione a meno che un diverso periodo di tempo sia raccomandato dal Consiglio Esecutivo o deciso dalla Conferenza.

#### **Articolo XVI - Durata e ritiro**

1. La presente Convenzione avra' una durata illimitata.

2. Ciascun Stato Parte, nell'esercizio della propria sovranita' nazionale, avra' diritto di denunciare la

presente Convenzione qualora ritenga che eventi straordinari, connessi all'oggetto della presente Convenzione, hanno messo a repentaglio gli interessi supremi del suo Paese. Esso notificherà tale rinuncia 90 giorni in anticipo a tutti gli altri Stati Parte, al Consiglio Esecutivo, al Depositario ed al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Tale notifica includerà una dichiarazione degli eventi straordinari che a suo parere hanno messo a repentaglio i suoi interessi supremi.

3. Il ritiro di uno Stato Parte da questa Convenzione non pregiudicherà in nessun modo l'obbligo degli Stati di continuare ad eseguire gli obblighi assunti in base a qualunque norma pertinente di diritto internazionale, in particolare il Protocollo di Ginevra del 1925.

#### **Articolo XVII - Statuto degli Annessi**

Gli Annessi formano parte integrante della presente Convenzione.

Ogni riferimento alla presente Convenzione include gli Annessi.

#### **Articolo XVIII - Firma**

La presente Convenzione sarà aperta alla firma di tutti gli Stati prima della sua entrata in vigore.

#### **Articolo XIX - Ratifica**

La presente Convenzione sarà soggetta alla ratifica degli Stati Firmatari secondo le loro rispettive procedure costituzionali.

#### **Articolo XX - Adesione**

Qualunque Stato che non firma la presente Convenzione prima della sua entrata in vigore, può aderirvi in qualsiasi momento successivamente.

#### **Articolo XXI - Entrata in vigore**

1. La presente Convenzione entrerà in vigore 180 giorni dopo la data di deposito del 65mo strumento di ratifica, ma in nessun caso prima di due anni dopo la sua apertura alla firma.

2. Per gli Stati i cui strumenti di ratifica o di adesione sono depositati successivamente all'entrata in vigore della presente Convenzione, essa entrerà in vigore il 30mo giorno successivo alla data di deposito del loro strumento di ratifica o di adesione.

#### **Articolo XXII - Riserve**

Gli articoli della presente Convenzione non saranno soggetti a riserve. Gli Annessi della presente Convenzione non saranno soggetti a riserve incompatibili con il suo oggetto e con il suo scopo.

#### **Articolo XXIII - Depositario**

Il Segretario Generale delle Nazioni Unite è designato dal presente strumento quale Depositario della Convenzione e dovrà, tra l'altro:

- (a) Informare sollecitamente tutti gli Stati firmatari ed aderenti della data di ciascuna firma, della data di deposito di ciascun strumento di ratifica o di adesione e della data di entrata in vigore della presente Convenzione, e della ricevuta di altre notifiche
- (b) trasmettere copie debitamente certificate della presente Convenzione ai Governi di tutti gli Stati firmatari ed aderenti
- (c) registrare la presente Convenzione in conformità con l'Articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.

#### **Articolo XXIV - Testi autentici**

La presente Convenzione, i cui testi in lingua araba, cinese, francese, inglese, russa e spagnola sono parimenti autentici, sarà depositata presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, a tal fine debitamente, autorizzati, hanno firmato la presente

Convenzione.

Fatto a Parigi, il 13.1.1993

Annesso sui composti chimici

A. Direttive per la classificazione dei composti chimici

Direttive per la Tabella 1

1. Si dovrà tener conto dei seguenti criteri al fine di includere un composto chimico o un precursore nella Tabella 1:

- (a) Se il composto chimico o precursore è stato sviluppato, prodotto, immagazzinato o utilizzato come arma chimica, secondo quanto definito all'Articolo II
- (b) Se costituisce in altro modo un forte rischio per l'oggetto e lo scopo della presente Convenzione in ragione del suo alto potenziale d'uso in attività proibite dalla presente Convenzione in quanto risponda a una o più delle seguenti condizioni:
  - (i) o una struttura chimica strettamente legata a quella degli altri composti chimici tossici elencati alla Tabella 1, e presumibilmente proprietà affini
  - (ii) tossicità letale o incapacitante nonché altre proprietà che consentirebbero il suo uso come arma chimica
  - (iii) Può essere utilizzato come precursore nella fase finale individuale tecnologica di produzione di un composto chimico elencato alla Tabella 1, a prescindere se tale fase è realizzata negli impianti, nelle munizioni o altrove
- (c) Se il suo uso per scopi non proibiti dalla presente Convenzione è pressoché nullo o totalmente inesistente.

Direttive per la Tabella 2

2. I seguenti criteri saranno adottati per decidere se un composto chimico non elencato alla Tabella 1 o un precursore ad un composto chimico della Tabella 1 o ad un composto chimico elencato alla Tabella 2, Parte A debbano essere inclusi nella Tabella 2:

- (a) se esso costituisce un rischio significativo per l'oggetto ed il fine della presente Convenzione in quanto presenta una tossicità letale o incapacitante nonché altre caratteristiche che potrebbero consentirgli di essere usato come arma chimica
- (b) se esso può essere usato come precursore in una delle reazioni chimiche nella fase finale di formazione di un composto chimico elencato alla Tabella 1 o alla Tabella 2, Parte A
- (c) se esso costituisce un rischio significativo per l'oggetto e lo scopo della presente Convenzione a causa della sua importanza nella produzione di un composto chimico elencato alla Tabella 1 o alla Tabella 2, parte A
- (d) se esso non è prodotto in vaste quantità commerciali per scopi non proibiti dalla presente Convenzione.

Direttive per la Tabella 3

3. I seguenti criteri saranno presi in considerazione nel decidere se un composto chimico o un precursore, non elencati in altre Tabelle, debbano essere inclusi nella Tabella 3:

- (a) se il composto chimico o precursore è stato prodotto, immagazzinato o utilizzato come arma chimica
- (b) se esso costituisce in ogni caso un forte rischio per l'oggetto e lo scopo della presente Convenzione in quanto presenta una tossicità letale ed incapacitante nonché altre proprietà per le quali potrebbe essere utilizzato come arma chimica
- (c) se esso costituisce un rischio per l'oggetto ed il fine della presente Convenzione, in ragione della sua rilevanza nella produzione di uno o più composti chimici elencati alla Tabella 1 o alla Tabella 2, Parte B
- (d) se esso può essere prodotto in vaste quantità commerciali per scopi non proibiti dalla presente

## Convenzione.

## B. Tabelle dei prodotti chimici

Le seguenti Tabelle enumerano composti chimici tossici e loro precursori. Ai fini dell'applicazione della presente Convenzione, queste tabelle identificano i composti chimici che sono oggetto delle misure di verifica secondo le disposizioni dell'Annesso sulla Verifica. Ai sensi dell'Articolo II, sotto-paragrafo 1 (a), le Tabelle non costituiscono una definizione dei composti chimici.

(Ogni qualvolta venga fatto riferimento a gruppi di composti chimici dialchilati, seguiti da un elenco di gruppi alchilici, ogni composto derivante da qualunque possibile combinazione dei gruppi alchilici enumerati tra parentesi e' considerato come iscritto nella Tabella corrispondente fintantoche' non sia stato formalmente cancellato. Un composto chimico seguito da "\*" nella Tabella 2, Parte A, e' accompagnato da particolari soglie di dichiarazione e di verifica, come indicato nella settima Parte dell'Annesso sulle Verifiche.

**Tabella 1****(N. registro CAS)**

## A. COMPOSTI CHIMICI TOSSICI

1) Alchile (Me, Et, n-Pr o i-Pr) fosfonofluoridati di O-alchile (C, compreso il cicloalchile)	
es. Sarin: metilfosfonofluoridato di O-isopropirile	(107-44-8)
Soman: metilfosfonofluoridato di pinacolite	(96-64-0)
2) N,N-dialchile (Me, Et, n-Pr o i-Pr) fosforamidocianidati di O-alchile (C, compreso il cicloalchile)	
es. Tabun: N,N-dimetilfosforamidocinato di O-etile	(77-81-6)
3) Alchile (Me, Et, n-Pr o i-Pr) fosfonotioati di O-alchile (H o C, compreso il cicloalchile e di S- dialchile (Me, Et, n-Pr o i-Pr) aminoetile e sali alchilati o protonati corrispondenti	
es: VX: metilfosfonotioati di O-etile	
S-2-diisopropilaminoetile	(50782-69-9)
4) Solfoipriti:	
Solfuro di 1-cloroetile e di clorometile	(2625-76-5)
Iprite: solfuro di bis (2-cloroetile)	(505-60-2)
Bis (2-cloroetiltiltio)metano	(63869-13-6)
Sesquiprite: 1,2-bis (2-cloroetiltiltio)etano	(3563-36-8)
1,3-Bis (2-cloroetiltiltio)n-propano	(63905-10-2)
1,4-Bis (2-cloroetiltiltio)n-butano	(142868-93-7)
1,5-Bis (2-cloroetiltiltio)n-pentano	(142868-94-8)
Etere di bis (2-cloroetiltiltiometile)	(63918-90-1)
Iprite-O: etere di bis (2-cloroetiltiltioetile)	(63918-89-8)
5) Lewisiti:	
Lewisite 1: 2-Clorovinildicloroarsina	(541-25-3)
Lewisite 2: Bis (2-clorovinil)cloroarsina	(40334-69-8)
Lewisite 3: Tris (2-clorovinil)arsina	(40334-70-1)
6) Azotoipriti	
HN1: Bis (2-cloroetile)etilammina	(538-07-8)
HN1: Bis (2-cloroetile)metilammina	(51-75-2)
HN1: Tris (2-cloroetile)ammina	(555-77-1)
7)Saxitossina	(35523-89-8)

8) Ricina (9009-86-3)

B. PRECURSORI

9) Fosfonil di-fluoruri d'alchile (Me, Et, n-Pr o i-Pr)

es. DF: difluoruro di metilfosfonile (676-99-3)

10) Alchile (Me, Et, n-Pr o i-Pr (fosfoniti di O-alchile (H o C, compreso il cicloalchile) e di O-2-dialchile (Me, Et, n-Pr o i-Pr) aminoetile e sali alchilati o protonati corrispondenti

es. QL: metilfosfonite di O-etile e O-2 diisopropilaminoetile (5785-11-8)

11) Cloro Sarin: metilfosfonocloridrato di O-isopropile (1445-76-7)

12) Cloro Soman: metilfosfonocloridrato di O-pinacolile (7040-57-5)

**Tabella 2**

A. COMPOSTI CHIMICI TOSSICI

1) Amitone: fosforotioato di O,O-dietile S- (2-(diethylammino)etile) e sali alchilati o protonati corrispondenti (78-53-5)

2) PFIB: 1,1,3,3,3-pentafluoro-2-(trifluormetile) propene (382-21-8)

3) BZ: Benzilato di 3-quinucliniile(\*) (6581-06-2)

B. PRECURSORI

4) Composti chimici, tranne quelli iscritti nella Tabella 1, contenenti un atomo di fosforo cui e' legato un gruppo metile, etile o propile (normale o iso) senza altri atomi di carbonio

es. Dicloruro di metilfosfonile (676-97-1)

Metilfosfonato di dimetile (756-79-6)

Salvo: Fonofos: etildithiofosfonato di O-etil S-fenile (944-22-9)

5) Dialogenuri N,N-dialchile (Me, Et, n-Pr o i-Pr) fosforamidici

6) N,N-dialchile (Me, Et, n-Pr o i-Pr)fosforamidati di dialchile (Me, Et, n-Pr o l-Pr)

7) Tricloruro di arsenico (7784-34-1)

8) Acido 2,2-difenil-2-idrossiacetico (76-93-7)

9) Quinuclidin-3-ol (1619-34-7)

10) Ammino etil-2-cloruri di N,N-2-dialchile (Me, Et, n-Pr o i-Pr) e sali protonati corrispondenti	
11) Ammino etan-2-di di N,N-dilchile (Me, Et, n-Pr o i-Pr) e sali protonati corrispondenti	
Salvo: N,N-Dimetilamminoetanolo e sali protonati corrispondenti	(108-01-0)
N,N-Dimetilamminoetanolo e sali protonati corrispondenti	(100-37-8)
12) Ammino-etan-2-tioll di N,N-2-dialchile (Me, Et, n-Pr o i-Pr) e sali protonati corrispondenti	
13) Tiodiglicol: solfuro di bis (2-idrossietile)	(111-48-8)
14) Alcol pinacotilico: 3,3-dimetilbutano-2-olo	(464-07-3)

**Tabella 3**

## A. COMPOSTI CHIMICI TOSSICI

1) Fosgene: Dicloruro di carbonile	(75-44-5)
2) Acido cianidrico	(506-77-4)
3) Cianuro d'idrogeno	(74-90-8)
4) Cloropicrina: tricloronitrometano	(76-06-2)

## B. PRECURSORI

5) Ossicloruro di fosforo	(10025-87-3)
6) Tricloruro di fosforo	(7719-12-2)
7) Pentacloruro di fosforo	(10026-13-8)
8) Fosfito di trimetile	(121-45-9)
9) Fosfito di trietile	(122-51-1)
10) Fosfito di dimetile	(868-85-9)
11) Fosfito di dietile	(762-04-9)
12) Monocloruro di zolfo	(10025-67-9)
13) Dicloruro di zolfo	(10545-99-0)
14) Cloruro di thionile	(7719-09-7)
15) Etidietanolammina	(139-87-7)
16) Metildietanolammina	(105-59-9)
17) Trietanolammina	(102-71-6)

---

segue nella [parte seconda](#).

---